Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Martedì, 31 luglio — Numero 178.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

Parte Ufficiale

ORDINE « AL MERITO DEL LAVORO »

Sua Maestà il Re, *sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, si compiacque nominare i seguenti cavalieri nell'Ordine* **Al merito del lavoro:**

Con R. decreto del 26 luglio 1906:

Bonsignori mons. Giovanni, fondatore della Colonia agricola di Remedello (Brescia).

Lazzara Giovanni, industriale in coralli, Livorno.

Ricci Domenico, bonificatore di terreni, Ravenna.

Rotondi cav. Giovanni, industriale in cotoni, Novara.

Sacerdoti cav. Carlo, bonificatore di terreni, Modena.

Strucchi cav. Arnaldo, enologo, in Canelli d'Asti.

Topi Carlo, enologo in Montefalco (Perugia).

LEGGI E DECRETI

Il numero **383** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni tributarie.

Art. 1.

Nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza e di Napoli, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano, in ciascuna provincia o in ciascun circondario, compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, 21 gennaio 1897, n. 23, 7 luglio 1901, n. 321 e 8 luglio 1904, n. 386, l'imposta erariale sui terreni è ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti inscritti nei ruoli della rispettiva provincia per una rendita imponibile non superiore a L. 6000.

Una eguale parte della imposta sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 sarà conferita dallo Stato alla costituzione e all'incremento del capitale delle Casse di credito agrario da istituirsi in ciascuna provincia, come ai seguenti articoli.

Le sovrimposte provinciali e comunali continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge.

Le Provincie e i Comuni che abbiano già raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, non potranno, dopo la pubblicazione della presente legge, elevare la sovrimposta sui terreni oltre la media risultante dagli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1902, computando nella media anche gli anni in cui non abbiano ecceduto dal limite legale.

Eguale divieto è fatto per qualsiasi aumento della

sovrimposta sui terreni oltre i cinquanta centesimi dell'imposta erariale per le provincie e i comuni che non abbiano anteriormente alla presente legge raggiunto il limite legale.

Ogni disposizione contraria è annullata.

Art. 2.

A datare dal 1° gennaio 1907 i fabbricati i quali siano da considerarsi rurali a termini dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n 3682, serie 3ª, saranno esenti, oltrechè dalla imposta sui fabbricati alla quale si trovassero indebitamente soggetti, anche dalla imposta sui terreni.

Le quote d'imposta terreni sgravate andranno in diminuzione del contingente.

Saranno del pari considerate come rurali, ed esenti dall'imposta fondiaria, quelle case le quali site in centri abitati, servano di personale abitazione e sieno proprietà di contadini, i quali provino tale loro qualità.

Art. 3.

Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impianteranno nel territorio delle provincie contemplate dalla presente legge, compresa la provincia di Napoli, entro dieci anni dalla sua pubblicazione, è concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per lo stesso periodo di tempo gli opifici ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

Per gli opifici tecnicamente organizzati che si impiantano nel territorio delle provincie delle Marche, del Lazio e dell'Umbria entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge è concesso, per un quadriennio dalla loro attivazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per lo stesso periodo di tempo gli opifici saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

Art. 4.

Per gli opifici attualmente esistenti che si ampliassero o si trasformassero non si potrà per il decennio o per il quadriennio di cui all'articolo precedente, apportare, in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni, aumenti di sorta agli accertamenti stabiliti per le imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati e saranno esentate dalla imposta prediale le maggiori estensioni di terreno che agli opifici stessi venissero aggregate.

Art. 5.

Per i precedenti articoli 3 e 4 nulla è innovato a quanto sullo stesso argomento dispongono le leggi 31 marzo 1904, n. 140, sulla Basilicata, e 8 luglio 1904, n. 351 per la città di Napoli.

TITOLO II.

Credito agrario

Art. 6.

In ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, esclusa la provincia di Napoli, sarà istituita una Cassa provinciale di credito agrario.

Alla formazione del capitale di ciascuna Cassa provinciale di credito agrario verrà destinata una somma eguale alla metà della imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

Per la Cassa provinciale di credito agrario della Basilicata nulla è innovato al titolo I della legge 24 aprile 1904, n. 160.

Art. 7.

Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie indicate sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sarà ogni anno, per ciascuna Provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva Cassa di credito agrario.

Per le Provincie, nelle quali, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto o in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

Art. 8.

Le Casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese tra gli Istituti coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.

Le operazioni delle Casse provinciali saranno limitate al solo credito agrario di esercizio.

La gestione di tali Casse verrà assunta, sino a che non siano in grado di provvedervi da sè, dalle amministrazioni speciali istituite, per il credito agrario, presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia, rimanendo escluso, per i due Istituti di emissione, ogni rischio non consentito dall' ordinamento bancario vigente.

Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle Casse provinciali di credito agrario verranno stabilite e modificate mediante decreti Reali da emanarsi, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udite le direzioni dei due Banchi e il Consiglio di Stato.

Il regolamento dovrà essere approvato entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 9.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle Casse provinciali, dei Monti frumentari, delle Casse e Società agrarie e dei Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni di tali statuti.

È ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da Società e da Consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle Società a forma cooperativa il disposto dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile i redditi che provengono alle Casse provinciali, a Monti frumentari, alle Casse e Società agrarie e ai Consorzi agrari dalle operazioni a cui sono autorizzati.

Gli atti e scritti relativi alle operazioni che compiono le Casse provinciali di Credito agrario sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.

Alle Casse predette è esteso il beneficio del gratuito patrocinio.

La disposizione di cui nel primo comma di questo articolo è applicabile anche alla Cassa provinciale di credito agrario della Basilicata.

La disposizione di cui nel terzo comma di questo articolo è applicabile anche alle sezioni della Cassa ademprivile della Sardegna.

Art. 10.

Il locatore o sub-locatore di fondi rustici, in caso di riconosciuto bisogno, sarà tenuto a somministrare al contadino le sementi occorrenti in proporzione della superficie da coltivarsi nell'annata secondo gli usi locali. La sementa verrà misurata asciutta e non potrà convenirsi un interesse superiore al 5 per cento per l'anno agrario.

La qualità da restituirsi dovrà essere uguale a quella prestata. Quando la restituzione della sementa a grano si faccia sull'aia con grano sconcio, quale esce dalla trebbiatura, potrà convenirsi a favore del locatore (come conguaglio di qualità) la così detta colmatura o sfrido, in misura non superiore al 10 per cento, sempre che la differenza di qualità realmente sussista.

La restituzione delle sementi ed eventuali interessi convenuti dovrà eseguirsi in natura sui raccolti. Nei contratti di partecipazione al prodotto, il locatore dovrà prelevare le sementi ed eventuali interessi sul Monte comune, eccetto che sia convenuta a favore del locatore o del colono una partecipazione al prodotto relativo in misura superiore ai tre quinti del raccolto, nel quale caso potrà prelevarsi sulla parte spettante a quello dei contraenti in cui favore fu stabilita la partecipazione maggiore.

Ogni patto contrario al disposto del presente articolo è nullo.

Art. 11.

Nei contratti di locazione o di sub-locazione dei fondi rustici a forma di fitto in generi o in denaro, in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sarà tenuto a somministrare al contadino affittuario i generi o le somme strettamente necessarie alla buona conduzione del fondo nella misura di una somma o di una quantità non superiore ai due quinti del fitto convenuto per l'annata.

L'obbligo delle somministrazioni non comincia che dopo la semina, ed è limitato ai periodi dei lavori agricoli.

Sulle somministrazioni in generi non potrà convenirsi interesse superiore alla sedicesima parte dei generi ricevuti, computando la frazione d'anno per anno intero; sulle somministrazioni in danaro l'interesse non potrà superare la misura commerciale del 0.50 per cento al mese, computando la frazione di mese per mese intero.

La restituzione dovrà eseguirsi al raccolto.

Se la somministrazione fu in generi si seguiranno le norme prescritte all'articolo seguente, se in denaro la restituzione dovrà eseguirsi in denaro o in prodotti raccolti sul fondo, calcolati al prezzo corrente sul mercato più vicino, al momento del raccolto.

Le parti potranno convenire l'una o l'altra forma di somministrazione; nel silenzio delle parti si seguiranno gli usi locali.

Quando il contadino sia debitore, verso il locatore, di parte del fitto precedente, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel comma primo del presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente all'arretrato.

Art. 12.

Nel contratto di locazione di fondi rustici a forma di partecipazione al prodotto in caso di riconosciuto bisogno e non ostante qualsiasi patto in contrario, il locatore sarà tenuto a somministrare al contadino e sua famiglia i soccorsi necessari alla vita fino all'epoca del raccolto dividendoli ratealmente secondo l'urgenza.

Il soccorso sarà proporzionato al numero dei componenti la famiglia colonica che per necessità di contratto o di fatto, lavorino il fondo locato, compresi nel numero le mogli dei lavoratori ed i figli minori che abbiano età superiore ai due anni.

Quando per necessità di contratto o di fatto la famiglia colonica debba lavorare per la intera annata sul fondo locato, il massimo del soccorso potrà ammontare ad un quintale e mezzo di grano per persona adulta e chilogrammi 75 per fanciulli da 2 a 14 anni, purchè la cifra complessiva non superi i due quinti del valore della parte colonica d'una annata media.

Quando il contadino sia debitore verso il locatore per soccorsi precedentemente avuti e non restituiti al raccolto, l'obbligo delle somministrazioni di cui nel presente articolo resta ridotto di un ammontare corrispondente al debito arretrato.

Quando di fatto o per contratto, tutta o parte della famiglia colonica abbia facoltà di lavorare fuori del fondo locato per una parte dell'anno, il soccorso verrà ridotto in proporzione. Se nel fondo locato si coltivino, oltre il grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili, il concorso potrà essere convertito in tutto o in parte nei generi suddetti ragguagliando la quantità al valore.

È vietata la conversione in danaro.

Se esiste consuetudine di pagare sui soccorsi un interesse, questo non potrà convenirsi che in generi ed in misura non superiore alla sedicesima parte del soccorso prestato.

Nel contratto di partecipazione al prodotto e quando i cereali, legumi o tuberi somministrati a titolo di soccorso, sieno della natura stessa di quelli coltivati nel fondo, il locatore ritirerà al raccolto, sulla parte colonica, i generi suddetti nella medesima qualità e quantità, più gli eventuali interessi in natura. Qualsiasi compenso per differenze di qualità o valore è vietato.

Quando nel fondo non si coltivino generi uguali a quelli somministrati o il relativo raccolto sia riuscito insufficiente, il locatore ritirerà sulla parte colonica una quantità di altri prodotti, che ragguagli *ad valorem*, i generi prestati (valutati come al 5° comma dell'articolo precedente), ed eventuali interessi in natura come sopra.

Art. 13.

Sono soggetti rispettivamente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della presente legge i contratti di locazione e sublocazione di fondi rustici a forma di fitto, in generi o in danaro o di partecipazione al prodotto, o mista dell'uno o dell'altro quando il conduttore sia il contadino stesso e lavori direttamente e personalmente il fondo locato, e questo sia destinato a grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili e abbia una superficie proporzionale a quanto può essere lavorato da una famiglia, sia pure con l'aiuto di salariati, tenuto conto del genere di coltura e degli usi locali.

Sono eccettuati i contratti di mezzadria, purchè rispondano alle seguenti condizioni:

1° per tutta la durata dell'anno agrario sia assicurato al mezzadro e sua famiglia il lavoro sul podere mediante compartecipazione a tutti i prodotti del suolo e dell'alberatura industriale ed agli utili di tutte le industrie da lui esercitate;

2° oltre l'ordinaria coltivazione, non sia imposto al mezzadro che l'obbligo della manutenzione, restando le migliorie a carico del proprietario;

3° vengano fornite al mezzadro l'abitazione e le stalle occorrenti sul fondo locato, o almeno nella tenuta di cui il fondo fa parte.

Nei contratti di locazione a forma mista di fitto e partecipazione al prodotto, saranno applicate, in materia di somministrazione o soccorsi, le disposizioni relative alla forma prevalente.

Le parti potranno stipulare quale delle due forme debba essere applicata.

Art. 14.

Alle obbligazioni nascenti dagli articoli 10, 11 e 12 è applicabile, a favore tanto del locatore o sublocatore che del conduttore, il privilegio di cui all'art. 1958, nn. 3 e 4 del Codice civile.

Art. 15.

Il proprietario potrà adempire agli obblighi di cui negli articoli precedenti, o con diretta somministrazione in danaro, ovvero in generi valutati al prezzo corrente al giorno della somministrazione, o prestando fideiussione al conduttore presso la Cassa provinciale di credito agrario od altri Istituti locali.

Art. 16.

Tutte le questioni che potranno sorgere per l'applicazione degli articoli precedenti saranno decise, ad istanza della parte diligente, da un collegio di tre arbitri, composto dal pretore del mandamento, che ne sarà il presidente, e da altri due scelti dalle due parti contendenti. Le parti potranno esporre le loro ragioni verbalmente o per iscritto senza intervento di avvocati. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedure e senza alcuna spesa, con decisione irrevocabile non soggetta a qualsiasi gravame di nullità ed inappellabile meno in caso d'incompetenza per ragione di materia. La decisione degli arbitri verrà inserita in un registro che sarà depositato nell'ufficio della conciliazione. Nel caso di rifiuto di una delle parti alla nomina dell'arbitro, la nomina sarà fatta dal presidente del tribunale senza formalità di procedura e senza alcuna spesa.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto in tutte le Provincie dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo a cominciare dall'anno colonico 1907-908.

Le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 saranno applicate dall'anno colonico successivo a quello in cui entri in funzione la Cassa di credito agrario nella Provincia.

Art. 18.

Non si applicano gli articoli contenuti in questo titolo ai contratti stipulati aventi data certa avanti all'attuazione di questa legge.

TITOLO III.

Disposizioni sui tributi locali.

Art. 19.

La tassa di famiglia o fuocatico, di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, non potrà mai essere

applicata quando l'entrata complessiva dell'individuo o della famiglia tassabile, accertata in qualunque modo per determinarne il grado di imponibilità secondo i regolamenti locali, non ecceda:

L. 400 nei Comuni con popolazione fino a 10,000 abitanti;

L. 600 nei Comuni con popolazione fino a 20,000 abitanti;

L. 800 nei Comuni con popolazione fino a 50,000 abitanti;

L. 1000 nei Comuni con popolazione oltre 50,000 abitanti.

Non potranno i Comuni stabilire minimi non imponibili per la tassa di famiglia in cifre minori di quelle precedentemente indicate.

Art. 20.

Potranno sempre i Comuni stabilire minimi di imponibilità per la tassa di famiglia in cifre maggiori di quelle stabilite con l'articolo precedente.

Art. 21.

Il minimo non imponibile per la tassa di famiglia, di cui agli articoli precedenti, sarà sempre aumentato di una metà, quando i componenti la famiglia del contribuente, che con lui convivono e sono a suo carico, eccedano il numero di quattro.

Sarà per contro ridotto di un quarto quando il contribuente non abbia altre persone di famiglia con lui conviventi ed a suo carico.

Art. 22.

La graduazione della tassa di famiglia dovrà in ogni caso, e quindi anche nella tassazione per classi, essere tale che la misura percentuale della tassa sull'entrata tassabile non sia nei gradi inferiori mai maggiore di quella che risulterà pei gradi superiori.

Art. 23.

A cominciare dal 1° gennaio 1907, la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, contemplata nel n. 3 dell'art. 164 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164, sarà abolita e compenetrata in quella sul bestiame di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e agli articoli seguenti della presente legge.

L'applicazione del tributo per le bestie da tiro, da sella e da soma, giusta le disposizioni della presente legge, sarà fatta con le norme attualmente dettate dai regolamenti vigenti per la tassa sul bestiame in quanto non siano contrarie alla legge medesima.

Finchè i regolamenti provinciali non siano modificati in relazione alla presente legge, potranno i Comuni conservare o deliberare norme speciali per l'applicazione del tributo alle bestie da tiro, da sella e da soma, in quanto non contraddicano alla legge ed ai regolamenti suddetti.

Art. 24.

Saranno in ogni caso e senza eccezioni esenti dalla tassa sul bestiame i possessori:

di due bovini od equini di specie armentizia;
di tre suini;
di cinque lanuti;
di due capre;
di un animale da lavoro.

L'esenzione si applicherà anche a chi possegga cumulativamente animali di non più di due delle specie sovra elencate.

Il presente articolo non si estende ai cavalli da sella e da carrozza, salvo il disposto dei regolamenti comunali e provinciali.

Art. 25.

Perderà il diritto all'esenzione il possessore, il quale conviva con persone legate a lui da vincoli di parentela o di affinità, e possidenti altri capi di bestiame in numero tale che, pur essendo per sè inferiore al minimo tassabile, raggiunga, in unione a quello del possessore suddetto, il minimo in parola.

Art. 26.

Sarà in facoltà dei Comuni di accordare esenzioni dalla tassa sul bestiame più larghe di quelle previste dalla presente legge.

Art. 27.

Sui reclami contro l'applicazione delle tasse comunali di famiglia, o fuocatico, e sul bestiame pronuncierà in primo grado una Commissione, composta di quattro membri oltre il presidente, eletti dal Consiglio comunale con le norme stabilite dall'art. 31 del testo unico di legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164. La Commissione sarà presieduta dal pretore del mandamento, al quale il Comune appartiene; i membri eletti dal Consiglio saranno rinnovati ad ogni biennio colle norme stabilite dal citato art. 31 della legge comunale e provinciale.

Al rimborso delle eventuali spese di trasferta, sopportate dal pretore per assistere alle riunioni della Commissione, provvederà il Comune, al quale la Commissione stessa appartiene.

Art. 28.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 10,000 abitanti potrà il Consiglio comunale aumentare il numero dei componenti la Commissione, di cui all'articolo precedente; ed in questo caso tali membri aggiunti saranno sempre eletti in numero di 4 o in un multiplo di 4 e colle stesse norme stabilite nel citato articolo della legge comunale e provinciale.

Art. 29.

Potranno reclamare alla Commissione di cui ai precedenti articoli, tutti i contribuenti alle imposte e alle

sovrimposte nel Comune, di qualunque specie esse siano, e non solo nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardino, ma anche per chiedere che la tassa di famiglia, o fuocatico, o sul bestiame sia applicata in debita misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito.

Su tali reclami la Commissione dovrà emettere decisioni motivate, e qualora ne consegua la rettifica della tassazione anteriore o un nuovo accertamento, disporrà che la decisione stessa sia notificata, oltrechè al ricorrente, anche a colui, cui la rettifica o il nuovo accertamento si riferisce, con diritto a quest'ultimo di ricorrere alla stessa Commissione o a quella di grado superiore.

Art. 30.

Sugli appelli dei contribuenti o dei comuni contro le decisioni emesse in primo grado dalla Commissione contemplata nel precedente art. 27, pronuncieranno le Commissioni provinciali, istituite per la risoluzione dei reclami in appello in materia di imposte dirette.

Art. 31.

Contro la decisione della Commissione provinciale in materia di tasse di famiglia o di fuocatico e sul bestiame non sarà ammesso ulteriore reclamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi, e nei modi e nei termini stabiliti per la imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Non si potranno deferire all'autorità giudiziaria le decisioni delle Commissioni concernenti la esistenza e la estimazione della materia tassabile.

Art. 32.

Con decreto Reale, da promuoversi dal ministro delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato, potranno i Comuni, nel solo caso che abbiano già raggiunto il limite legale nell'applicazione della sovrimposta ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati essere autorizzati a diminuire i minimi imponibili, come sopra stabiliti per la tassa di famiglia e per quella sul bestiame, quando ciò si riconosca necessario per provvedere ad esigenze del loro bilancio.

Art. 33.

Entro il 31 dicembre 1906 le prescrizioni della presente legge, in quanto concernono le imposte locali, saranno introdotte nei regolamenti provinciali e comunali per l'applicazione delle tasse di famiglia o fuocatico e sul bestiame in tutte le provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna; e vi avranno forza legislativa fino a quando con altra legge dello Stato sarà definitivamente riordinato il sistema tributario generale dei Comuni e delle provincie.

Qualora prima del 1907 i detti regolamenti provinciali e comunali non fossero stati modificati in conformità della presente legge, le disposizioni di essa s'intenderanno senz'altro applicabili di diritto col 1° gennaio 1907, restando abrogata qualsiasi disposizione contraria.

Da questa data cesseranno di funzionare le Commissioni e gli altri corpi, ai quali i regolamenti locali, attualmente in vigore, deferiscono la risoluzione delle controversie in materia d'imposta di famiglia o fuocatico e sul bestiame.

TITOLO IV.

Disposizioni per favorire l'enfiteusi e la proprietà coltivatrice.

Art. 34.

Potrà essere data dal Governo del Re mediante decreto Reale a Società anonime costituite, esclusi gli Istituti d'emissione, od a Società anonime da costituirsi, l'autorizzazione a compiere le seguenti operazioni:

a) acquisto di fondi rustici nel Regno appartenenti a privati, agli Istituti d'emissione e loro crediti fondiari, e ad altri enti, per coltivarli, per concederli in affitto o in enfiteusi, e anche per rivenderli, dopo averli migliorati o divisi, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

I fondi rustici degli Istituti d'emissione e loro crediti fondiari siti nelle provincie napoletane, siciliane e sarde e che saranno acquistati dalle Società, verranno divisi in lotti e saranno preferibilmente conceduti in enfiteusi ovvero venduti per lotti ai coltivatori, ovvero saranno venduti per lotti in guisa di favorire la formazione di proprietà coltivatrici;

b) impianto ed esercizio d'industrie agricole di qualsiasi genere;

c) concorso e partecipazione alla costituzione di intraprese e Società anonime, che abbiano gli stessi scopi, di cui alle lettere *a*, *b*.

d) concorso e partecipazione alla formazione di imprese, Società e colonie agricole, nonchè di cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti;

e) anticipazioni a terzi per miglioramenti e divisione di fondi rustici, e per costruzione di case coloniche, e anticipazione agli enfiteuti per le spese di raccolta, di coltivazione, di sementi, di concimi, per migliorare i fondi e dotarli di scorte vive e morte, di attrezzi e di quant'altro occorre all'esercizio dell'agricoltura, e per la costruzione di case coloniche;

f) qualunque altra operazione direttamente connessa con gli scopi suddetti.

Le dette Società potranno impiegare i capitali disponibili in titoli di Stato, in titoli garentiti direttamente o indirettamente dallo Stato, in cartelle fondiarie, ed in anticipazioni su tali titoli.

Le anticipazioni, di cui alla lettera *e*, saranno garantite dal privilegio speciale e dall'ipoteca, a norma

delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 31 gennaio 1903, n. 254.

Art. 35.

Le Società anonime di cui all'articolo precedente da costituirsi avranno un capitale non minore di 5 milioni aumentabili sino a 20 milioni per deliberazione del Consiglio d'amministrazione ed oltre 20 milioni per deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti.

Il capitale di tali Società sarà formato da azioni del valore nominale non inferiore a cento e non superiore a duecentocinquanta lire ciascuna.

Le Società avranno facoltà di emettere obbligazioni fino al doppio del capitale versato e della riserva statutaria, osservando in tutto il resto le norme del Codice di commercio.

Art. 36.

Le Società stesse dovranno avere amministrazione autonoma e indipendente da qualsiasi altro istituto.

Almeno tre quarti dei componenti il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei sindaci, come pure il direttore, dovranno avere nazionalità italiana.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione dovrà essere scelto tra i consiglieri di nazionalità italiana.

Ciascuna Società avrà una sede principale, e potrà istituire filiali e agenzie con le norme che saranno stabilite dallo statuto.

Art. 37.

Dovranno essere approvati con decreto Reale lo statuto sociale, le successive modificazioni di esso, e la tavola di ammortamento delle obbligazioni.

Sarà indicata nello statuto la misura massima dell'interesse sulle operazioni attive e dell'interesse delle obbligazioni, e sarà stabilito il metodo di rimborso delle obbligazioni.

Art. 38.

Per le concessioni enfiteutiche disposte dall'art. 34, lettera *a*), si osserveranno le seguenti norme:

a) l'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare il fondo o dirigerne personalmente la coltivazione.

La mancanza di coltivazione per servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla volontà dell'enfiteuta, non porta la decadenza.

Gli enfiteuti, sotto pena di risoluzione o di perdita dei miglioramenti eseguiti, non potranno per un periodo di venti anni, cedere, alienare, sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo qualunque contratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato.

Però le società potranno, quando a loro giudizio concorreranno convenienti condizioni speciali, permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi concessi.

Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione del suo fondo.

b) il canone dovuto sarà indivisibile.

Il pagamento del canone nei primi quattro anni dalla concessione sarà della metà del canone convenuto; e la metà dovuta per gli anni medesimi sarà ripartita in aumento dei canoni successivi.

c) il fondo non potrà essere di una estensione superiore a quindici ettari.

È vietata qualsiasi più estesa concessione alla medesima persona;

d) è vietato qualsiasi atto di rinuncia ad indennità per miglioramenti arrecati al fondo;

e) il diritto di affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica;

f) quando più eredi siano chiamati alla successione dell'enfiteuta, il fondo non si può dividere senza il consenso della Società.

Qualora esse neghino il consenso, il fondo sarà assegnato a quello fra i chiamati che offrirà il pagamento in denaro delle quote spettanti agli altri.

Se due o più fra i chiamati facciano tale offerta si procederà, dinanzi al pretore, alla estrazione a sorte per stabilire chi debba essere preferito.

Qualora nessuno dei chiamati voglia o possa fare l'offerta, il fondo sarà venduto a norma dell'art. 988 del Codice civile. In tal caso l'acquirente subentra in tutti gli obblighi dell'originario enfiteuta.

Art. 39.

Le Società regolarmente costituite per l'esercizio delle operazioni indicate all'art. 34 godranno delle seguenti agevolezze fiscali:

1. Per un periodo di tre anni dal giorno in cui le Società cominceranno a funzionare sarà ridotta di nove decimi la tassa di registro pel trapasso dei fondi rustici dagli Istituti di emissione e loro crediti fondiari alla Società; e per un periodo di anni 20 dallo stesso giorno saranno ridotte di tre quarti le tasse di trasferimento per gli atti stipulati dalle stesse Società per le rivendite a terzi, e le altre operazioni e gli altri fini indicati all'art. 34, e per le vendite o cessioni fatte ai terzi dalle Società del dominio diretto dei beni concessi in enfiteusi.

Tale riduzione sarà concessa con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento.

Sarà da ricuperarsi la differanza fra la tassa normale di registro e quella percetta in misura ridotta quando i fondi rustici acquistati venissero destinati a fini diversi da quelli stabiliti nell'art. 34.

2. Agli opifici di evidente utilità agraria, che giusta

l'art. 34, sorgessero per opera delle Società, verrà applicata la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile nei limiti ed estensione dell'art. 3 della presente legge.

Le riduzioni, di cui sopra, saranno concesse con le norme e garanzie da stabilisi nel regolamento.

3. Sarà pure ridotta al quarto la tassa di negoziazione sulle azioni ed obbligazioni emesse dalle società.

4. Gli atti di concessioni enfiteutiche di cui agli articoli 34 e 38, quelli di cessione, di assegnazione e di vendita giudiziale contemplati nell'art. 38, saranno registrati con tassa fissa di una lira; e saranno trascritti nella conservatoria delle ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.

Per gli stessi atti si farà luogo alla esecuzione delle volture catastali senza percezione di diritti e di tasse.

Art. 40.

Sugli utili annuali accertati dall'assemblea degli azionisti sarà prelevato non meno del 10 per cento da destinarsi alla riserva statutaria e a quelle altre riserve speciali, che fossero designate dallo statuto o deliberate dall'assemblea degli azionisti.

Art. 41.

Le società sono autorizzate a valersi nelle procedure esecutive delle norme stabilite dalla legge per il credito fondiario compresa la facoltà di scrivere su carta da centesimi cinquanta gli atti relativi.

Art. 42.

Nel decreto Reale di concessione saranno stabilite le norme della vigilanza governativa sul funzionamento delle società allo scopo di assicurare la esecuzione della presente legge e dello statuto sociale.

Art. 43.

In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati, che si stipulano nelle provincie dei compartimenti napoletano, siciliano e sardo, sarà ammessa la pattuazione della indivisibilità del canone, e la rinunzia per 90 anni al diritto di affrancazione di cui all'art. 1564 del codice civile, a condizione che il fondo abbia una estensione non superiore a 15 ettari.

Art. 44.

A tutti i contratti enfiteutici che saranno stipulati nelle provincie medesime, ed agli atti conseguenziali, saranno applicate le agevolazioni fiscali determinate nell'art. 39, n. 4, della presente legge.

TITOLO V.

Disposizioni per la viabilità.

Art. 45.

Sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma di L. 500,000 nell'esercizio 1907-908 e di un milione negli esercizi successivi, per sovvenzioni a tramvie extra-urbane con trazione meccanica costruite ed esercitate dopo la promulgazione della presente legge tanto in sede propria quanto sulle strade ordinarie e sui tratturi nelle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna.

Art. 46.

Le sovvenzioni non potranno eccedere il limite massimo di L. 1000 per chilometro e non potranno essere accordate per più di trenta anni.

Art. 47.

La concessione delle sovvenzioni alle tramvie sarà fatta dal Governo con decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tramvie sarà data, per le strade nazionali, con decreto reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; per le strade provinciali o comunali con deliberazione dei Consigli provinciali o comunali; per le strade consortili con deliberazione dell'assemblea generale del consorzio.

Quando la tramvia dovesse percorrere strade appartenti ad enti diversi potrà tra questi costituirsi un consorzio.

Ove a ciò non venga volontariamente provveduto, ciascuno degli interessati potrà promuovere la costituzione obbligatoria del Consorzio secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 48.

Fra due o più domande riguardanti una stessa regione, sarà data la preferenza a quella avente per oggetto linee e tronchi che si completino fra loro formando una rete tranviaria, o che servano a congiungere o completare altre reti, o facciano capo a ferrovie esistenti.

Art. 49.

Ferme restando le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, la costruzione e l'esercizio delle tramvie, la misura delle sovvenzioni e le modatità per la concessione e il pagamento delle medesime saranno stabilite dal regolamento, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e da pubblicarsi non oltre il 31 dicembre 1906, per l'applicazione della presente legge.

Art. 50.

Sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici la somma di L. 3,600,000, da stanziare in ragione di L. 400,000 annue negli esercizi

finanziari dal 1906-907 al 1914-915 per concessioni di sussidi all'impianto e all'esercizio in servizio pubblico di automobili per trasporto di viaggiatori e merci tra località non congiunte da ferrovie o da tramvie, nelle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna.

Per l'esercizio 1906-907, la predetta somma di L. 400,000 sarà prelevata dal fondo di riserva assegnato al n. 15 della tabella *B* annessa alla legge speciale riguardante l'aumento della spesa straordinaria consolidata del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1905-906 al 1920-1921.

Art. 51.

La concessione e il pagamento di tali sussidi, in corrispettivo dei quali l'esercente dovrà, all'occorrenza, assumere anche i servizi postali, saranno determinati caso per caso, con decreto Reale, udito il parere dei Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 52.

Nel caso che gli enti proprietari delle strade da percorrersi con le vetture automobili i quali abbiano chiesta o consentita la concessione, non provvedano alla regolare manutenzione delle strade, il Governo, potrà, nell'interesse del servizio pubblico, assumerla d'ufficio, salvo rivalsa a termini degli articoli 197 e 245 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto del 4 maggio 1898, n. 164.

Art. 53.

Il Governo è autorizzato a costruire o ricostruire le strade comunali occorrenti per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie, e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie a cui provvede la legge 8 luglio 1903, n. 312.

Per i Comuni alpestri, ove non risulti la convenienza tecnica ed economica di costruire strade rotabili di allacciamento, si costruiranno o ricostruiranno strade mulattiere.

Art. 54.

La spesa per la costruzione o ricostruzione delle strade predette sarà ripartita in ragione di quattro sesti a carico dello Stato, di un sesto a carico della Provincia e di un sesto a carico dei Comuni interessati.

Oltre il caso in cui la Provincia abbia assunto volontariamente anche il sesto spettante ai Comuni, saranno a carico della Provincia i due sesti quando le strade indicate nel comma precedente possano seguire il tracciato già approvato di strade provinciali da costruire in base alla legge 23 luglio 1881, n. 333.

La spesa complessiva verrà inscritta in rate annuali nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'entrata saranno inscritte le somme di contributo a carico degli enti interessati.

Per l'esercizio 1906-907 la spesa è determinata in lire un milione, e il Governo è autorizzato ad imputarne il pagamento ad un capitolo da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del detto Ministero, in conto residui, trasportandovi le seguenti somme dai sotto indicati capitoli dell'esercizio finanziario 1905-906:

Cap. n. 402. « Ampliamento e lavori nelle stazioni di innesto delle linee complementari in quelle della rete principale »	L.	200,000
Cap. n. 403. « Ampliamento di officine per la rete complementare » . . .	»	280,000
Cap. n. 411. « Somma di riserva per aumenti di liquidazione, per transazione di vertenze, per interessi e per altre maggiori spese impreviste, ecc. » . . .	»	520,000
	L.	1,000,000

Art. 55.

L'ordine da seguire nella costruzione o ricostruzione delle strade verrà stabilito con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiori dei lavori pubblici, e tenuto conto della importanza economica di ciascuna strada e della entità della spesa e del difetto di viabilità in ciascuna provincia.

Art. 56.

Insieme all'approvazione del collaudo dei lavori di ciascun tronco di strada si provvederà alla liquidazione di tutte le spese occorse, le cui risultanze saranno comunicate alle Provincie ed ai Comuni interessati per il rimborso all'erario, in venti annualità eguali, delle quote di spesa a loro carico. Le annualità decorreranno dall'anno successivo a quello dell'apertura al transito di ogni tronco.

Sono estese alle dette annualità le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 8 dicembre 1901, n. 497.

Art. 57.

Le opere stradali comunali, comtemplate nella presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 58.

Il Governo del Re è autorizzato a classificare fra le nazionali quelle strade o quei tronchi di strade, che, in conformità dei pareri emessi prima del 20 giugno 1906, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, abbiano i caratteri richiesti dall'art. 10 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

Alla maggiore spesa per gli esercizi finanziari 1907-908, sarà provveduto mediante prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1904, n. 293, riportato al n. 15 della tabella annessa alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

TITOLO VI.

Disposizioni per l'istruzione elementare e professionale.

Art. 59.

A vantaggio dei Comuni, le disposizioni ora vigenti, relative al concorso che può essere concesso dallo Stato ai Comuni per la costruzione, per l'ampliamento e il restauro degli edifizi destinati alle scuole elementari, e le disposizioni della legge 15 luglio 1900, n. 260, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui di favore ai Comuni per il medesimo fine, sono modificate nel seguente modo:

a) la spesa per la costruzione degli edifici scolastici agli effetti del concorso e dei mutui di cui nelle lettere *b*) e *c*) non potrà eccedere la somma di L. 100,000 per ogni Comune;

b) il concorso dello Stato sarà sempre di un terzo della spesa;

c) i mutui di favore potranno raggiungere i due terzi della spesa, essere concessi a tutto l'anno 1916, e l'interesse a carico del Comune sarà ridotto all'uno per cento nei Comuni che hanno meno di 5000 abitanti e all'uno e mezzo negli altri;

d) i due benefici nel concorso della spesa e nel pagamento degli interessi di cui alle lettere *b*) e *c*) possono essere cumulati a favore dello stesso Comune e per la costruzione dello stesso edificio.

La differenza tra il detto interesse di favore e quello normale sarà dal Ministero della pubblica istruzione corrisposta irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per tutti gli anni d'ammortamento del prestito.

Art. 60.

Qualora fosse dimostrato, su parere conforme del Consiglio provinciale scolastico e della Commissione centrale istituita nel successivo articolo 73, che la costruzione dell'edificio scolastico, sia richiesta da gravi motivi di utilità igienica e didattica, e che, per essa in confronto alla spesa attualmente sostenuta, le finanze del Comune, mediante le agevolezze accordate dalla presente legge, non risentirebbero alcun aggravio, può con decreto ministeriale tale costruzione essere dichiarata obbligatoria.

La stessa Commissione centrale è chiamata a dar parere sull'ordine di accoglimento di più domande concorrenti alla concessione dei sussidi, di cui nell'articolo precedente, ove, per deficienza delle somme stanziate, non potessero tutte immediatamente accogliersi. Saranno titoli di preferenza per tale scelta la minore popolazione del Comune richiedente e la dimostrazione della maggiore urgenza del bisogno.

Art. 61.

L'approvazione del progetto per la costruzione di un edificio scolastico da parte del Ministero equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica del 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 62.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree ed alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici delle scuole elementari, di cui all'art. 59, saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Art. 63.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il concorso dello Stato, di cui all'art. 59, lettera *a*), sarà inscritta per un decennio in apposito capitolo la somma di un milione.

Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio potranno essere erogate pel medesimo fine negli esercizi successivi.

La quota a carico dello Stato per il pagamento degl'interessi dei mutui di favore, concessi per la presente legge ai Comuni, sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in aumento alla somma, di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1900, n. 260.

Art. 64.

A datare dal 1° ottobre 1906 nelle frazioni o borgate nelle quali gli obbligati alla istruzione elementare raggiungano il numero di quaranta, sarà istituita a spese dello Stato una scuola elementare inferiore di 3ª classe rurale.

Ove nelle dette frazioni esista una scuola elementare inferiore facoltativa mantenuta dal Comune, questa sarà classificata di terza rurale e lo Stato sosterrà la spesa necessaria per l'aumento di stipendio che fosse eventualmente necessaria per la classificazione.

Sarà, per questi maestri, corrisposta dallo Stato al Monte pensioni la quota normale del contributo del 5 per cento.

Al comune spetterà l'obbligo di provvedere il locale.

Art. 65.

Ad agevolare l'adempimento dell'obbligo scolastico con gli sdoppiamenti delle classi prescritti dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, lo Stato concorrerà con due terzi della spesa per le classi di grado inferiore e con una metà per quelle di grado superiore.

La quota da versarsi al Monte pensioni, nella misura normale di cui nell'articolo precedente, sarà divisa fra lo Stato ed il Comune in proporzione del rispettivo concorso nel pagamento stipendio.

A tale intento sarà nel prossimo anno finanziario stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 600,000, la quale verrà aumentata a seconda dei bisogni, con legge di bilancio.

Questo concorso dello Stato esclude quelli stabiliti in forza delle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407.

Le quote da corrispondersi dallo Stato al Monte pensioni, per qualsivoglia titolo, quando i Comuni siano in mora nel pagamento dei loro contributi, saranno versate direttamente al Monte stesso.

Art. 66.

Per le scuole, di cui all'art. 64, e per quelle pure da istituire, alle quali lo Stato avrà assegnato uno dei concorsi di cui al precedente articolo, tre o rispettivamente quattro membri della Commissione giudicatrice del concorso per la nomina dei maestri saranno nominati dal Consiglio provinciale scolastico e due o rispettivamente tre dalla Giunta municipale.

Le graduatorie formate dalla Commissione avranno valore di designazione, così che non sarà consentito di nominare i classificati nel secondo e nei successivi posti, se non dopo rinunzia di coloro che ebbero una classificazione migliore.

Art. 67.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà annualmente inscritta la somma di L. 250,000, sulla quale saranno accordate indennità, infra le L. 100 annue, ai maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagevoli. I criteri per tale assegnazione saranno fissati con regolamento ed i relativi provvedimenti saranno presi su parere conforme della Commissione centrale di cui all'art. 73 della presente legge.

Sarà pure inscritta in un capitolo del bilancio del Ministero suddetto la somma di L. 250,000, per contributo dello Stato nella spesa per l'istituzione di Direzioni didattiche in comuni che ne fossero privi e ne facessero richiesta, e per indennità di residenza e di missione a quei direttori didattici, che fossero inviati a vigilare su scuole fuori della loro residenza abituale.

Le norme per tale concessione saranno fissate col regolamento, che potrà pure riunire due o più Comuni del medesimo mandamento in Consorzi scolastici, e ciò tanto per le direzioni istituite con la presente legge che per quelle attualmente esistenti.

Art. 68.

Nel caso che il pagamento degli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici sia ritardato dall'esattore, salvo per questo tutte le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, il prefetto, su domanda del maestro, ordinerà al tesoriere della provincia di fare il pagamento del mandato.

La provincia ripeterà dal Comune il rimborso, insieme all'interesse fissato dalle leggi vigenti, a mezzo di mandato di ufficio della Giunta provinciale amministrativa, e darà notificazione dell'eseguito pagamento al Ministero della pubblica istruzione.

A garanzia del credito della provincia, il Ministero sospenderà il pagamento al Comune dei rimborsi previsti dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798 ed 8 luglio 1904, n. 407 e di quelli previsti dalla presente legge, per l'anno in corso, e per i successivi, fino alla completa estinzione del credito provinciale.

Art. 69.

Nei Comuni di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di provincia, saranno, seguendo le norme della legge 8 luglio 1904, n. 407, istituite duemila scuole serali e festive per adulti analfabeti, oltre quelle già istituite dalla suddetta legge.

Art. 70.

Allo scopo di rendere più efficace la vigilanza sulle scuole elementari nei Comuni, di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di Provincia, specialmente dove non sia obbligatoria la direzione didattica, saranno istituite cinquanta nuove circoscrizioni scolastiche.

L'indennità per il servizio d'ispezione nei detti Comuni sarà aumentata di L. 164,000 e sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione.

Il ruolo organico degli ispettori scolastici, annesso alla legge 24 dicembre 1904, n. 689, sarà aumentato di cinquanta posti divisi in parti eguali fra le due classi.

Art. 71.

Al fine di promuovere l'assistenza scolastica, (refezione scolastica, distribuzione d'indumenti, di libri di testo o d'altro occorrente all'istruzione) a norma dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 407, sarà stanziata per i Comuni, di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di Provincia, nel bilancio della pubblica istruzione per l'anno 1906-907 una prima somma di L. 300,000 che potrà essere aumentata di anno in anno con legge di bilancio.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge, il Governo del Re è autorizzato a servirsi delle somme suddette per ordinare, possibilmente in maniera uniforme per tutti i comuni di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di provincia, una delle suddette forme di assistenza scolastica.

Indipendentemente da tale ordinamento, le concessioni discrezionali di sussidi ai comuni, per le cause suddette, saranno fatte con decreto ministeriale su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73.

Art. 72.

Per concorrere alla istituzione e al mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia nei medesimi comuni sarà

stanziata nel bilancio della pubblica istruzione, per l'anno 1906-907, la somma di L. 450,000.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge ordinerà l'erogazione di tale somma perchè ordinatamente, e cominciando da comuni di minore popolazione, l'istituzione degli asili sia uniforme nelle provincie cui la presente legge si riferisce.

La concessione di tali sussidi sarà fatta con decreto Ministeriale, su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73.

Art. 73.

È istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una Commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole, costituita di sette membri. Il presidente e due membri sono nominati per decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, due saranno eletti dal Senato e due dalla Camera dei deputati, fra i propri membri e per tutta la legislatura.

Tale Commissione, oltre le facoltà attribuitele dal presente titolo della legge, darà pareri al ministro su tutte le questioni relative all'attuazione dei fini, che il detto titolo si propone.

Essa amministrerà i residui eventuali, che si verificassero nell'erogazione dei fondi stanziati per effetto della presente legge relativamente all'istruzione, i quali residui saranno annualmente ripartiti in tre fondi: *a*) per le provincie meridionali del continente; *b*) per la Sicilia; *c*) per la Sardegna, in ragione della popolazione.

Art. 74.

Spetta alla Commissione, di cui all'articolo precedente, di dichiarare, su proposta del Consiglio provinciale scolastico, che un Comune ha contravvenuto ai suoi obblighi scolastici. In tal caso un direttore scolastico designato dal provveditore della Provincia sarà inviato in quel Comune, per assumere la direzione dei servizi scolastici, coi poteri di un commissario prefettizio.

La Commissione centrale determinerà la durata di questa missione straordinaria, la cui spesa graverà sul fondo stanziato nel primo capoverso dell'art. 67.

Art. 75.

Ai maestri dei Comuni, in cui la percentuale degli analfabeti apparirà dai dati delle statistiche ufficiali in più rapido decrescimento, potrà essere assegnato un premio sui fondi e per deliberazione della Commissione centrale di cui nel precedente articolo.

Art. 76.

Le disposizioni degli articoli di questo titolo VI sono applicabili ai soli comuni delle provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna, di cui all'art. 59.

Le norme per la loro esecuzione saranno stabilite con regolamento da emanarsi, udito il Consiglio di Stato.

Art. 77.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di annue L. 530,000 allo scopo di estendere le disposizioni degli articoli del titolo VI alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e all'isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma.

Art. 78.

A fine di provvedere all'ampliamento ed al miglioramento dell'istruzione professionale in Sicilia, Sardegna, e nelle provincie del Mezzogiorno per le quali non sia stato provveduto con leggi speciali, si inscriverà sul cap. 131 del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la maggior somma di L. 150,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1906-907 e nei successivi.

Art. 79.

Con la somma di cui all'articolo precedente, sarà aumentato il contributo governativo alle scuole industriali e commerciali esistenti nelle regioni suddette, soprattutto col fine di provvedere alla spesa necessaria per l'impianto o l'ampliamento di officine e laboratorî annessi alle scuole, per le esercitazioni pratiche degli allievi, e per acquisto del materiale all'uopo occorrente.

Art. 80.

Non meno di due terzi della somma indicata all'articolo 78 sarà destinata col concorso degli enti locali all'impianto ed al mantenimento di scuole industriali o commerciali, d'arti e mestieri e disegno industriale, nelle provincie delle regioni anzidette che ne sieno sfornite, come pure alla sorveglianza delle scuole medesime per mezzo di due ispettori da nominarsi per concorso e da aggregarsi al ruolo degli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale.

Art. 81.

Le scuole esistenti e quelle di nuova fondazione saranno regolate da uno statuto da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, in conformità delle norme speciali in vigore per le scuole industriali e commerciali ed in conformità della legge 13 novembre 1859, n. 3725, in quanto non sia altrimenti disposto dalle norme medesime.

Art. 82.

Le scuole, di cui negli articoli precedenti, sono poste alla dipendenza del ministro di agricoltura, industria e commercio, al quale spetta il governo dell'insegnamento industriale e commerciale in tutti i rami e di promuoverne l'incremento.

Art. 83.

Entro il 30 giugno 1907 il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per determinare i limiti e le norme d'applicazione della esenzione stabilita nell'ultima parte dell'art. 2.

Art. 84.

Con regolamento da emanarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge, comprese quelle da osservarsi nella procedura dei giudizi arbitrali di cui all'art. 16.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 15 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GALLO.
MASSIMINI.
A. MAJORANA.
G. FUSINATO.
E. GIANTURCO.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 381 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1905, n. 137, con la quale il Governo fu autorizzato ad assumere, per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'esercizio delle ferrovie Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio;

Visto il R. decreto del 29 giugno 1905 n. 360;

Uditi il Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Stato.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con il Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse Convenzioni stipulate in data 30 giugno 1906 tra il Governo e la Società del Mediterraneo per la proroga di un anno, a partire dal 1° luglio 1906, dell'esercizio provvisorio, a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, delle linee Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ceresio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
A. MAJORANA.

Visto, *il guardasigilli:* GALLO

Convenzione per la proroga dell'esercizio provvisorio da parte dello Stato della linea Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione.

Premesso,

Che con le Convenzioni 20 aprile 1889 approvata con R. decreto del 28 detto, n. 6066 (serie 3ª) e 23 dicembre 1891, approvata con R. decreto del 24 detto, n. 736, il Governo accordava al Consorzio per la ferrovia Roma-Viterbo, costituito con decreto 17 dicembre 1885 della Deputazione provinciale di Roma, e per esso alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, la costruzione e l'esercizio della ferrovia da Roma (Porta Cavalleggeri) a Viterbo, con diramazione da Capranica a Ronciglione, e poi un tronco di prolungamento dalla stazione di Porta Cavalleggeri alla stazione di Trastevere;

Che con l'art. 1 della legge 22 aprile 1905, n. 137, il Governo veniva autorizzato ad assumere per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'esercizio della indicata ferrovia Roma (Trastevere)-Viterbo, con la diramazione Capranica-Ronciglione, in base ad accordi con gli enti concessionari;

Che con la Convenzione 24 giugno 1905, approvata con R. decreto del 29 detto, il Governo assumeva l'esercizio della indicata ferrovia per un anno a partire dal 1° luglio 1905;

Che la Società concessionaria ha chiesto la proroga per un anno dell'esercizio provvisorio da parte dello ferrovie dello Stato della linea medesima, ed il Governo ha acconsentito;

Tutto ciò premesso:

tra

le LL. EE. il comm. avv. Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici e comm. avv. Angelo Majorana, ministro del tesoro

ed

il sig. comm. avv. Ercole Braschi, consulente legale della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, contraente in nome della Società medesima, in base ad autorizzazione accordatagli dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 25 giugno corrente, come dal verbale stessa data annesso in copia autenticata al presente atto, si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La Convenzione 24 giugno 1905 approvata con R. decreto 29 detto mese, n. 360, per l'assunzione da parte dello Stato, a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, dell'esercizio provvisorio per la durata di un anno, a partire dal 1° luglio 1905, della linea di Roma (Trastevere) a Viterbo con la diramazione da Capranica a Ronciglione, è prorogata per un anno, a partire dal 1° luglio 1906.

Fatta in Roma in doppio esemplare oggi 30 giugno 1906.

Il ministro dei lavori pubblici
EMANUELE GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.

Per la Società Mediterranea
Avv. ERCOLE BRASCHI.

Convenzione per la proroga dell'esercizio provvisorio da parte dello Stato della linea Varese-Porto Ceresio.

Premesso,

Che con la Convenzione 23 dicembre 1891 approvata con R. decreto n. 760 (serie 4ª) del 24 stesso mese, il Governo accordava alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, la concessione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia da Varese a Porto Ceresio;

Che con l'art. 1 della legge 22 aprile 1905, n. 137, il Governo veniva autorizzato ad assumere, per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'esercizio dell'indicata ferrovia Varese-Porto Ceresio in base ad accordi con la Società concessionaria;

Che con la Convenzione 24 giugno 1905, approvata con R. decreto del 29 detto, il Governo assumeva l'esercizio dell'indicata ferrovia per un anno, a partire dal 1° luglio 1905.

Che la Società concessionaria ha chiesto la proroga per un anno dell'esercizio provvisorio da parte delle ferrovie dello Stato della linea medesima e che il Governo vi ha acconsentito.

Tutto ciò premesso:

tra

le LL. EE. il comm avv. Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici, e comm. avv. Angelo Majorana ministro del tesoro,

ed

il sig. comm. avv. Ercole Braschi consulente legale della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, contraente in nome della Società medesima in base ad autorizzazione accordatagli dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 giugno corrente, come da verbale stessa data allegato in copia autenticata al presente atto; si è convenuto e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La Convenzione 24 giugno 1905, approvata con R. decreto 29 detto mese, n. 360, per l'assunzione da parte dello Stato a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'esercizio provvisorio per la durata di un anno a partire dal 1° luglio 1905 della linea Varese-Porto Ceresio, è prorogata di un anno a partire dal 1° luglio 1906.

Fatta a Roma in doppio esemplare il 30 giugno 1906.

Il ministro dei lavori pubblici
EMANUELE GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.

Per la Società Mediterranea
Avv. ERCOLE BRASCHI.

SOCIETÀ ITALIANA
per le Strade ferrate del Mediterraneo
Società anonima con sede in Milano
Capitale sociale L. 180 milioni interamente versato
(Ammortizzato per L. 830,000)

ESTRATTO dal libro n. 17 dei processi verbali del Consiglio di amministrazione (seduta n. 267 del 25 giugno 1906)

—

Presenti i signori:

Sanseverino conte ing. Alfonso, senatore del Regno - presidente;
Massa comm. ing. Mattia - vice presidente;
Falcone comm. avv. Giacomo - id.;
Arlotta cav. Antonio - consigliere;
Bertarelli comm. Tomaso - id.;
Borromeo conte Giberto - id.;
Canzi Luigi - id.;
Casana barone avv. comm. Ernesto - id.;
Marangoni comm. avv. Alessandro - id.;
Marsaglia comm. ing. Ernesto - consigliere;
Pallavicino marchese Domenico - id.;
Pollone comm. Eugenio - id.;
Visconti-Venosta nobile comm. Giovanni - id.;
Silvestri comm. rag Giovanni - sindaco effettivo;
Oliva comm. ing. Giuseppe - direttore generale;
Peregalli cav. avv. Alessandro - segretario.

Viene letto ed approvato il verbale della scorsa adunanza.

Omissis.

Il Consiglio di amministrazione, udite le comunicazioni del signor presidente e del direttore generale circa la proroga per un altro anno delle due Convenzioni 24 giugno 1905 esistenti col Governo per l'esercizio delle due linee Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio scadenti col 30 giugno corrente;

ritenuta l'opportunità di dare l'autorizzazione a stipulare la proroga anche colle varianti che siano per rendersi necessarie, venendo approvata dai poteri legislativi la Convenzione 13 aprile 1906, allegata al disegno di legge n. 422 del 5 maggio u. s.

Delibera:

di autorizzare il sig. direttore generale o per esso il sig. consulente legale comm. avv. Ercole Braschi, o quell'altro mandatario che fosse incaricato dal sig. direttore generale a stipulare la proroga per un anno delle due dette convenzioni state approvate col R. decreto 29 giugno 1905, n. 360, sia come proroga pura e semplice, sia colle varianti che potessero occorrere in seguito all'approvazione definitiva dell'accennata convenzione 13 aprile 1906, specialmente per i canoni da pagarsi al Governo in quanto il materiale mobile diverrebbe di sua proprietà, come pure per le pattuizioni dipendenti dal passaggio al medesimo della proprietà dell'officina di Tornavento e per tutto ciò il Consiglio conferisce ai propri delegati i più ampî poteri con facoltà quindi di pigliare tutti quegli accordi che i medesimi possano ritenere convenienti nell'interesse della Società

Tale ordine del giorno messo ai voti viene approvato all'unanimità.

Omissis.

Il presidente
SANSEVERINO.

Il segretario
A. PEREGALLI.

Copia per estratto conforme alla parte che vi corrisponde dell'originale esistente presso l'Amministrazione della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, rilasciata all'Amministrazione stessa.

Milano, 30 giugno 1906.

Dott. DOMENICO MORETTI fu ANGELO
notaio di Milano.

Visto, per la legalizzazione della firma di Moretti dott. Domenico, notaio di Milano.

Milano, dal R. tribunale civile e penale il 30 giugno 1906.

Per il presidente
PIETRO GRANATI.

BRACELLI
vice cancelliere

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCXLV (Dato a Roma, il 26 aprile 1906), col quale vengono fuse in un unico ente le confraternite di San Domenico e della SS. Annunziata esistenti in Reggio Calabria, e si approva lo statuto organico della Pia fondazione.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCXLVI (Dato a Racconigi, il 12 luglio 1906), col quale è data facoltà al comune di Feletto Umberto di applicare, nel biennio 1906, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento).

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione *fatta nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 7 giugno 1906:

Petrachich Edoardo, ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'Amministrazione carceraria, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età, a decorrere dal 1° luglio 1906.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 giugno 1906:

Di Bona Domenico, capitano 61 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

De Micco Vincenzo, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio.

Maccario Giusto, id. 79 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Fonte Roberto, id. in aspettativa speciale, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Prandoni Raffaele Italo, tenente 4 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto fra gli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 1° luglio 1906:

Labrano Carlo — Costa Antonio — Vacca Luigi — Dotti Francesco, capitani in aspettativa speciale, richiamati in servizio.

Con R. decreto del 5 luglio 1906:

Circolone Riccardo, capitano 39 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Vachino Giovanni, id. 76 id. — Richetti Eugenio, id. 76 id. — Donzelli Antonio, id. 11 bersaglieri, collocati in aspettativa speciale.

Finocchi Ermanno, id. in aspettativa speciale, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Nicoletti-Altimari cav. Arnoldo, id. id. id. — Richter Giuseppe, id. id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Cimini Nicola, tenente in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto dell'8 luglio 1906:

Cosignani Francesco — Altamura Giuseppe, capitani in aspettativa speciale, richiamati in servizio.

Capoani cav. Giuseppe, id. 6 bersaglieri — Santacatterina Riccardo, id. 69 fanteria, collocati in aspettativa speciale.

Adorni Giacinto, id. 4 bersaglieri, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Lazzarini Giuseppe, tenente 19 fanteria — Staglieno nobile patrizio genovese dei marchesi di Staglieno Alberto, id. 16 id., collocati in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Folicaldi conte nob. di Bagnacavallo, di Faenza e di Ferrara Giuseppe, id. in aspettativa per motivi di famiglia, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Alberti-Cermison Alberto, id. id. id. — Bollati Carlo, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio — Colombotto Paolo, id. id id. — Stromei Luigi, capo musica id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'8 luglio 1906:

D'Oncieu de la Batie Guido, capitano reggimento cavalleggeri di Roma, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 10 giugno 1906:

Schirru cav. Guglielmo, capitano medico, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto dell'8 luglio 1906:

De Falco Arturo, ragioniere geometra di 2ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata con l'annuo assegnamento di lire mille, dal 1° luglio 1906.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 7 giugno 1906:

I seguenti ufficiali d'ordine sono promossi alla classe superiore, con decorrenza per gli assegni dal 1° giugno 1906.

Dalla 2ª alla 1ª classe.

Suglia Giovanni — Fati Enrico — Codebò Francesco — Castaldi Pietro — Panebianco Saverio — Parma Luigi — Repetti Angelo — Lanfranco Giovanni.

Dalla 3ª alla 2ª classe.

Sircana Pietro — De Francesco Giovanni — Bressan Carlo — Sicignano Vincenzo — Marcheggiano Antonio — Petruzzi Emidio — Paris Niccola — Abbati Luigi — D'Amato Giacomo — Alicicco Carlo — Ricci Attilio — De Nunzio Carlo — Minichelli Alfonso — Torti Carlo — Pasquarelli Silvio — Mastrangelo Guglielmo — Motto Antonio — Pavia Carlo — Prunotto Lorenzo — De Natale Luigi — Iasson Luigi — Stangoni Pancrazio — Fiorio Carlo — Saltini Lavinio — Chiardola Giuseppe — Cefaratti Cesare — Faccin Antonio — Grifone Luigi Condemi Domenico — Fedeli Giuseppe.

I seguenti sottufficiali del R. esercito con dodici anni di servizio sono nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe delle amministrazioni dipendenti, con decorrenza per gli assegni dal 1° giugno 1906.

Populini Girolamo — Barbieri Icilio — Barzellotti Silvio — Scalera Giovanni — Sanfilippo Vincenzo — Bruno Francesco — Izzo Francesco — Gallina Rodolfo — Palati Egisto — Tommasi Leopoldo — Piga Eligio — Armone Pasquale — Vialetto Bortolo — Natale Angelo — Sini Mario — Bellini Emilio — Nolfo Carmelo — Canali Augusto — Pepe Albino — Cirimele Matteo — Melis Raimondo — Abbate Achille — Borrelli Carmine — Massardo Felice — Pinna Mario — Marconcini Giovanni — Trucco Paolo — Elmi Giuseppe — Carluccio Orfeo — Boschetti Edoardo — Gustapane Luigi — De Nicola Antonio — Campra Ernesto.

Con R. decreto del 28 giugno 1906:

Hotz Ernesto, ufficiale d'ordine di 2ª classe, promosso alla 1ª classe

I seguenti sottufficiali del R. esercito con dodici anni di servizio sono nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe delle amministrazioni dipendenti.

Nicoletti Domenico — Carretti Torquato — Capuano Gennaro — Tebaldi Luigi — Trotti Bortolo — Cappello Francesco — Ruppiani Giulio — Zuini Attilio — Cornelio Giovanni — Giannone Canio — Nicolaj Paolo — Pozzi Egisto — Piccinini Fortunato — Lauria Aurelio — Bortolotti Stefano — Testa Aventino — Zannella Modesto — Vittorelli Romano — Rossi Fioravante — Marrama Matteo — Bernardi Ruggero — Fusinato Clemente.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 10 giugno 1906:

Sangirardi cav. Giovanni, capitano personale permanente distretti, collocato a riposo, per anzianità di servizio dal 1° luglio 1906 ed inscritto nella riserva.

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1906 ed inscritti nella riserva.

Radicati di Marmorito conte Edoardo, colonnello fanteria — Rolandi cav. Giovanni, id. personale distretti — Testori cav. Giuseppe, id. fanteria — Arrighi cav. Angelo, id. id. — De Bellegarde cav. Cesare, tenente colonnello, id. — Chiotti cav. Stefano, colonnello personale distretti — Caligaris cav. Luigi, id. id. id. — Taruffi cav. Oreste, id. id. id. — Calderari cav. Mario, id. id. id. — Rossi cav. Gustavo, tenente colonnello fanteria — Arbitrio cav. Beniamino, maggiore id. — Prato cav Antonio, id. personale distretti — Belliardi Giovanni, capitano fanteria — Laurito Roberto, id. id. — Cherchi Giuseppe, id. personale permanente distretti.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 1° luglio 1906:

Amici Ignazio, tenente cavalleria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

Mazzacorati Giovanni, id. id., id. id. id. ed inscritto a sua domanda, col medesimo grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale della propria arma.

Gropallo Luigi, id. id. — Reggiani Romagnoli Lorenzo, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti a loro domanda, con lo stesso grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di riserva della propria arma.

Con R. decreto del 5 luglio 1906:

Minici Ermenegildo, sottotenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

I seguenti sergenti allievi ufficiali sono nominati sottotenenti di complemento di fanteria:

Rutili Cesare — Moro Americo.

Con R. decreto dell'8 luglio 1906:

Pera Celestino, tenente fanteria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a sua domanda, ed è inscritto collo stesso grado e anzianità nel ruolo della milizia territoriale, arma di fanteria, in applicazione dell'art. 15 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896.

Gherardi Angiolo, sottotenente id, trasferito col suo grado ed anzianità nel Corpo veterinario militare.

Martinelli Sisto, id. bersaglieri, accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali di milizia territoriale

Con R. decreto del 1° luglio 1906:

Capitaneo cav. Pietro, tenente cavalleria — Caraciotti Adolfo, sottotenente id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età e sono inscritti a loro domanda, con lo stesso grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di riserva della propria arma.

Con R. decreto dell'8 luglio 1906:

Macciò Didaco, furiere congedato, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 5 luglio 1906:

Capodacqua Vittorio, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto dell'8 luglio 1906:

Genesi Gustavo, maggiore fanteria, inscritto collo stesso grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria, a sua domanda.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con R. decreto del 10 giugno 1906:

Mortola Giuseppe, capitano di corvetta, esonerato dalla reggenza di una sezione del Ministero della marina dal 21 giugno 1906.

Sechi Giovanni, id. incaricato di reggere una sezione del Ministero della marina dal 21 giugno 1906.

Con disposizione ministeriale del 16 giugno 1906:

Stanisci Giacomo, tenente di vascello, assume l'incarico di aiutante di bandiera di S. E. il contrammiraglio Augusto Aubry, sottosegretario di Stato per la marina.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Personale delle intendenze.

Con decreto Ministeriale dell'8 luglio 1906:

Chierici cav. dott. Guglielmo — Monteforte di Spano cav. Achille — Marcato cav. dott. Cesare — Rossi cav. Eugenio Gustavo — Comune cav. Francesco, segretari capi di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 5000.

Ciriello Domenico — Bergante Francesco — Mancanella Francesco — Suzzi dott. Alessandro — Tesauro cav. dott. Beniamino — Totti Eustacchio — Venuti Marco — Norsa Vittorio — Sebastiani Enrico — Racchi Francesco — Rastelli Gotifredo, segretari amministrativi di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Ferrari dott. Alfredo — Franceschoni Pietro — Tucci Oscar — Modesti Modesto — Tiriolo Roberto — Solari dott. Rodolfo — Turotti Placido — Lofaro Antonino — Morichetti dott. Oreste — Sacerdoti dott. Federico — Pecorella Luigi, segretari amministrativi di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Santanello Alfonso — Calabrese Gennaro — Corsi ing. Alfredo — Ballarini ing. Giovanni — Pendini ing. Ernesto — Pollini ing. Romeo — Magri ing. Ugo — Andolfi Luigi, vice segretari amministrativi di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Stella Rister Vitaliano — Marzemin dott. Giuseppe — Porrà dott. Umberto — Bergomi dott. Bartolo — Eredia Giacinto — Borromeo Ettore, vice segretari amministrativi di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Manzotti dott. Paolo — Mastrogiovanni Pietro — Pellecchia Vincenzo — Corbelli dott. Giulio — Mollame dott. Eugenio, vice segretari amministrativi di 3ª classe, sono promossi alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

R. guardia di finanza.

Con decreto Ministeriale del 30 aprile 1906:

Belpadio Alfonso, tenente di 2ª classe, promosso per anzianità alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Con R. decreto del 26 aprile 1906:

Iannarelli Francesco — Panaro Giovanni Battista — Borghi Giuseppe — Brovia Angelo — Pesavento Ivo, promossi tenenti di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale.

Trasferimento di privativa industriale N. 3470.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 218 n. 187 del registro attestati, n. 79,875, del registro generale dell'11 gennaio 1906, col titolo: « Miscela di cementazione per la trasformazione completa e perfetta del ferro in acciaio » originariamente rilasciato a Oneglia Pietro Giovanni, a Torino fu trasferito parzialmente per la metà dei diritti che ne derivano a Canera di Salasco Bruno, a Vicenza in *forza di ces-*

sione parziale fatta a Torino il 29 gennaio 1906, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 2 febbraio 1906 al n. 12,639 vol. 229 atti pubblici, e presentato pel visto alla prefettura di Torino addì 4 giugno 1906, ore 16.

Roma, addì 4 luglio 1906.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3480.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale: vol. 178, n. 130, del registro attestati, n. 69,519 del registro generale del 29 ottobre 1903 col titolo « Nuovo ferma-candele », originariamente rilasciata a Mauri Pietro, a Firenze, fu trasferita per intero col relativo attestato completivo vol. 188, n. 246 del registro attestati, n. 72,018 del registro generale, del 1° giugno 1904, alla ditta Calderoni & Arvati, a Meina (Novara) in forza di cessione totale fatta a Firenze il 9 giugno 1906 con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Firenze il giorno 10 giugno 1906 al n. 11,374, vol. 315, foglio 82, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Firenze, addì 10 giugno 1906, ore 10.

Roma, addì 4 luglio 1906.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3481.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 192, n. 112 del registro attestati, n. 72,550 del registro generale, dell'11 agosto 1904, col titolo: « Frette de dilatation pour rails », originariamente rilasciato ad Ambert Alexandre, a Lyon (Francia), fu trasferito per intero alla Société Anonyme Voie ferrée indéformable par coinçage à haute pression, système A. Ambert, a Lyon (Francia), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto rispettivamente dal cedente e dalla Società cessionaria a Lione il 6 aprile e il 30 maggio 1906, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma, il giorno 20 giugno 1906, al n. 16,944, vol. 232, serie 1ª, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale addì 25 giugno 1906, ore 16.50.

Roma, addì 4 luglio 1906.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3482.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 194, n. 93 del registro attestati, n. 72,549 del registro generale, del 7 ottobre 1904, col titolo: « Voie ferrée indéformable par coinçage à haute pression », originariamente rilasciato a Ambert Alexandre, a Lyon (Francia), fu trasferito per intero alla Société anonyme Voie ferrée indéformable par coinçage à haute pression, système A. Ambert, a Lyon (Francia), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto rispettivamente dal cedente e dalla Società cessionaria a Lyon, il 6 aprile e il 30 maggio 1906, debitamente registrato all' Ufficio demaniale di Roma il giorno 20 giugno 1906, al n. 16,944, vol. 232 serie 1ª, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio della proprietà intellettuale, addì 25 giugno 1906, ore 16.50.

Roma, addì 4 luglio 1906.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,374,478, per L. 100 al nome di Pavetto Teresa fu Domenico, moglie di Vaio Pietro *fu Carlo* con domicilio a Romano Canavese (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pavetto Teresa fu Domenico moglie di Vaio Pietro *fu Paolo* domiciliata a Romano Canavese (Torino) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 30 luglio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,099,195 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 30, al nome di Croce *Paolo* e Vincenzo di Filippo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Albenga (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Croce *Arturo-Vincenzo-Giovanni-Paolo* e Vincenzo, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 luglio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,374,893 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 400, al nome di *Rolandelli* Maria Luisa fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Serraille Anna vedova Rolandelli, domiciliata in Genova, vincolato, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Rollandelli* Maria Luisa fu Luigi, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

Ai termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 luglio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 58,114 della soppressa Direzione di Firenze, per L. 535, ai nomi di Costanza Maria, Carolina, Clementina, *Raffaele*, Luisa, Francesco, Giuseppe, Carminuccio e Filippo di Domenico, minori,

sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Lagonegro, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Costanza Maria, Carolina, Clementina, *Maria-Raffaella*, Luisa, Francesco, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 luglio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*)

Il signor Boschi Vivarello fu Agostino ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 45 ordinale, n. 254 di protocollo e n. 1074 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Lucca, in data 21 settembre 1903, in seguito alla presentazione di un assegno provvisorio nominativo della rendita complessiva di L. 1.40, cons. 3 0[0 con decorrenza dal 1° agosto 1862.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Boschi Vivarello fu Agostino, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 luglio 1906

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Molfese Arcangelo di Francesco ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 122 ordinale, n. 493 di protocollo e n. 1133 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Potenza in data 12 dicembre 1905, in seguito alla presentazione di due cartelle della rendita complessiva di L. 75 consolidato 5 0[0, *con decorrenza dal 1° gennaio* 1906.

A' termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Molfese Arcangelo di Francesco il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senz'obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 30 luglio 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 31 luglio, in lire 100.01.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 luglio 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,32 75	100,32 75	102,00 14
4 % *netto*.....	102,22 92	100,22 92	101,90 31
3 1/2 % *netto* .	101,53 12	99,78 12	101,24 59
3 % *lordo*.....	73,40 28	72,20 28	72,60 61

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

CONCORSO al posto di insegnante di meccanica, elementi di elettrotecnica e tecnologia, con la direzione dell'insegnamento del disegno meccanico e tecnico nella scuola professionale diurna e serale di arti e mestieri di Savona, con la direzione delle officine relative.

È aperto in Roma presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) un concorso per il posto di insegnante di meccanica, elementi di elettrotecnica e tecnologia, con la direzione dell'insegnamento del disegno meccanico e tecnico nella scuola diurna e serale di arti e mestieri di Savona.

Il candidato prescelto sarà nominato per un biennio col grado di reggente e con lo stipendio annuo di L. 2500; dopo due anni di lodevole servizio egli potrà essere promosso al grado di titolare.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice avrà facoltà di sottoporre ad un esperimento i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo di L. 1.20 e tutti i documenti necessari dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio), in plico raccomandato con ricevuta di ritorno non più tardi del 31 agosto 1906.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero al Ministero dopo il detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali e ferroviari; e di quelle non documentate in conformità delle norme qui appresso indicate:

Ogni domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;
2° certificato medico di sana costituzione fisica;
3° certificato penale;
4° certificato di buona condotta;
5° diploma di laurea di ingegnere;
6° titoli didattici o titoli di pratica fatta in officine industriali.

Al diploma di cui al n. 5 sarà pure unito un certificato con l'indicazione dei punti ottenuti nei singoli esami speciali e nell'esame di laurea.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere in forma legale e provvisti delle necessarie autenticazioni.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, i funzionari che si trovano già al servizio dello Stato, i direttori e gli insegnanti delle scuole professionali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sempre che risulti dai documenti prodotti che il candidato trovasi in attualità di servizio.

Saranno pure uniti alla domanda quei titoli accademici e didattici, i quali valgano a dimostrare la coltura generale e speciale del concorrente e la sua attitudine all'insegnamento e alla direzione della scuola e delle officine.

La domanda sarà, infine, accompagnata da un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti e delle pubblicazioni inviate.

La Commissione giudicatrice proporrà al ministro una terna di concorrenti per la scelta definitiva.

Roma, 20 luglio 1906.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per sei posti di applicato volontario nella carriera consolare.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal R. decreto del 24 marzo 1904, n. 138.

Le domande di ammissione scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 15 novembre 1906.

Non saranno accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima. A tale fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, n. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge ottenuto in una delle università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830 o il diploma finale dell'Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri, di Firenze;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non può essere inferiore ad annue L. 3000.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad applicato volontario, alle nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato dichiarato non idoneo in due precedenti prove.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami sarà pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale*, l'elenco degli aspiranti ammessi al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora d'apertura degli esami medesimi.

Gli esami verseranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verserà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

È in facoltà del ministro di assegnare, senza motivazione, alla carriera dell'Amministrazione centrale (prima categoria) quel numero di applicati volontari che fosse richiesto dalle necessità del servizio.

I concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, ma non la nomina, non potranno essere ammessi in carriera se non in seguito all'esito favorevole di un nuovo concorso.

Roma, addì 18 luglio 1906. 3

(Per il programma vedi Gazzetta ufficiale *del 26 luglio, n. 174).*

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La cronaca degli avvenimenti russi, a desumerla dai giornali esteri, e specialmente russi, non segnala che nuovi arresti e perquisizioni che si svolgono in mezzo ad una calma generale assoluta. E questa si deve ritenere che continuerà certo ancora a lungo poichè i *cadetti* (moderati) decisero nell'ultima adunanza tenuta a Tenioki in Finlandia di limitare per ora la loro azione ad una resistenza passiva, inducendo la popolazione a porre in esecuzione la sintesi del programma di Viborg: nè un *copek* nè un soldato.

Solo in ottobre i *cadetti* si riuniranno in congresso generale e concreteranno allora un piano d'azione decisivo.

Le notizie ricevute dal *Times* da Pietroburgo dicono che il ministro dell'interno ha dato ordini alle autorità locali di sorvegliare attentamente la condotta degli ex-deputati nelle loro circoscrizioni. Il sistema di spionaggio, che funzionava con tanta perfezione sotto il ministro Durnovo, ritorna in auge. Presso le case si vedono dappertutto delle spie ed i portinai ricevettero ordini speciali per la sorveglianza degli inquilini. La polizia visita le tipografie parecchie volte al giorno, per impedire la stampa del manifesto di Viborg.

Conchiude però il *Times*, che nessun cambiamento è avvenuto nella situazione in questi ultimi due giorni, cosicchè la calma riprende il sopravvento. In borsa il panico è terminato, e il *Novoje Vremia* vede in questo fatto un presagio felice per il successo dei piani dello Stolypin.

* *
*

Il corrispondente del *Daily Mail* ha interrogato il conte di Reventlow, perito navale tedesco, circa l'an-

nunziata riduzione della flotta inglese. Egli ha risposto:

« La flotta tedesca è ancora affatto inadeguata alla difesa della costa e degli interessi della Germania. Sicchè noi non possiamo avere altro pensiero che di aumentare fino alla potenza militare necessaria.

« La riduzione delle spese navali inglesi interessa naturalmente la Germania, ma senza effetto sul suo programma navale. Anzitutto, ciò che oggi in Inghilterra non fanno i liberali può venir fatto domani dai conservatori. Poi, i nostri bisogni sono tali che un arresto del nostro programma di costruzioni navali non è neppure da sognarsi ».

***

Il corrispondente del *Times* da Pechino telegrafa interessanti notizie sullo stato attuale della Manciuria, che ha percorso.

« I giapponesi, dice, continuano con energia caratteristica l'opera delle costruzioni ferroviarie. La rete orientale cinese è compiuta fino a 400 miglia da Porto Arthur e non rimangono più che 34 miglia da fare per raggiungere il punto donde partono i treni russi. La rete settentrionale che ha il suo capolinea attuale a Sin-min-ting sarà riunita a Mukden fra qualche giorno. Il compimento del porto militare di An-tung è proseguito attivamente. »

La rete coreana sarà presto riunita con la capitale della Manciuria.

Il corrispondente dice che l'amministrazione attuale della Manciuria esige grandi modificazioni, ma non dubita che i giapponesi compiano gli obblighi che hanno contratto col trattato di Portsmouth. Il corrispondente si lagna del posto che prendono i giapponesi in Manciuria ed in Corea; vorrebbe che l'Inghilterra riprendesse il possesso delle concessioni che aveva prima della sollevazione dei *boxer* sulla riva settentrionale del Nang-chang.

***

Dei due conflitti doganali pendenti con la Svizzera tra la Spagna e la Francia, per il primo continuano le trattative ed il secondo, dopo tante pratiche laboriose, si è finalmente risolto col ripristino del vecchio trattato. Un telegramma da Berna ne dà la notizia con queste parole:

« Il Consiglio federale, a mezzo di un bollettino ufficiale, annunzia che all'ultim'ora è intervenuto l'accordo colla Francia circa la conclusione del trattato di commercio. Lo *statu-quo* sarà mantenuto da una parte e dall'altra fino al 20 novembre 1906. I due Governi s'impegnano ad ottenere dai rispettivi Parlamenti la ratifica del nuovo trattato ed a procedere allo scambio delle ratifiche il 20 novembre al più tardi ».

***

Telegrafano da Lima che un Messaggio del presidente Pardo constata il progresso della Repubblica che con una politica, ispirata dal desiderio di mettere fine alle divergenze nazionali, mantiene il Perù in armonia colle altre nazioni sud-americane.

Il Messaggio termina annunciando l'emissione di un prestito di 3 milioni di lire per la costruzione di ferrovie.

BIBLIOGRAFIA

Nino Pettinati. — *Lo Czar castigato.* - Casa editrice nazionale Roux e Viarengo. Roma-Torino, 1906 - È una raccolta di bozzetti narrativi, dedicata dall'autore ai suoi genitori nel giorno in cui godono l'eccezionale felicità di celebrare le loro nozze d'oro; e quegli ottimi vegliardi debbono sentirsi doppiamente grati al figlio, poichè ad essi, che vissero amandosi e facendo il bene, egli ha saputo render omaggio con un'opera di affetto e di bontà. Tale infatti è il nuovo libro del nostro caro e valente collega in giornalismo.

La dedica è spiegata nelle pagine delicate e calde della prefazione, la quale, oltrechè ai venerandi parenti, riesce un tributo di riconoscenza al loro amico, ormai spento da anni, cui toccò in sorte di scrivere il beneaugurato epitalamio delle prime nozze - un versaggiatore che, se non appariva battezzato alla pura fonte d'Ippocrene, aveva però trovato nel suo cuore un'altra sorgente di soavi ispirazioni, quella dell'amicizia profondamente sentita.

L'autore vi dice che gli scritti suoi, così riuniti e pubblicati, sono vecchietti; ma, a parte che ciò nulla toglie al loro merito intrinseco, non è neppure completamente vero per tutti. Vecchio molto, per esempio, non ci sembra poter essere il bozzetto *I tre fischi*, commovente descrizione di una particolarità ferroviaria, il treno scolastico per i figli del personale confinato in una zona malarica; e vecchio non è certamente *Lo Czar castigato*, che racconta, in una fotografica riproduzione d'ambiente, il rancore d'una povera affittacamera romana contro l'imperatore Nicola II per la mancata sua visita alla nostra capitale nel 1904, e il generoso perdono da essa concessogli, quando si persuase che egli era fin troppo severamente punito.

Tra questi due, che sono l'alfa e l'omega del volume, sono collocate varie altre, più descrizioni che narrazioni, cosette graziose, senza pretese, piene di amenità bonaria e di lodevoli sentimenti: - *Questo, cotesto e quello*, bozzetto scolastico anch'esso, ma di stampo antico; - *Gli aranci del convento*, che tocca il confine dell'ingenuità; - *Il suo vagone*, vibrante di amore paterno; - *Il cane di San Rocco*, originale e fantastico; - *La scuola degli adulti*, tristemente patetico nella lapidezza di stile propria dell'autore.

Poichè il Pettinati va distinto per questa rara qualità di scrittore, che consiste nell'esporre cose serie e commoventi sotto veste piacevole. Non osiamo, a proposito di lui, parlare di umorismo, poichè l'umorismo oramai non è più che atrabile *incapsulata* (sistema Erba) in un involucro di malignità e magari di sguaiataggine; la chiameremo semplicemente arguzia, sana ed educatrice, e crediamo con ciò tributare una ben maggior lode all'amico autore.

Noi non intendiamo metter freno ai voti del genio per gli spazi sconfinati dell'arte; ma non possiamo a meno di constatare che, in tanto sfoggio di genialità letteraria, un povero padre di famiglia che voglia coscienziosamente scegliere il nutrimento morale per la sua prole, non sa più a qual santo votarsi, e corre il rischio di apprestarle il veleno. Fra il naturalismo spiattellatamente osceno o sottilmente lascivo, il vaniloquio puerile e il pietismo inconcludente, è diventato difficile trovare qualcosa di veramente educativo. Laonde, pur facendo ogni più ampia venia agli scrittori dell'arte per l'arte, ci si permetta di rallegrarci quando incontriamo per via un buon manzoniano, come il Pettinati, il quale ci offre un libro pulito ed esortante al bene.

Nel campo spinoso della letteratura così detta amena, sotto un cielo agitato da bufere pur non privo di grandiosità, questo volume ci rappresenta un'oasi di buon senso, uno sprazzo di serena morale. E noi lo salutiamo con la più viva soddisfazione.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Per le nuove ferrovie. — S. E. il ministro Gianturco intervenne ieri alla riunione della Commissione presieduta dall'on. Tedesco, incaricata di studiare uno schema di legge organica e di capitolato tipo per la concessione di ferrovie alla industria privata; uno schema di regolamento per l'esecuzione della legge sulla costruzione ed esercizio delle strade ferrate; uno schema di regolamento per l'esecuzione della legge sui provvedimenti a favore del Mezzogiorno, limitatamente alla concessione di sussidi per l'impianto e per l'esercizio di nuove linee tramviarie ed automobilistiche; e, finalmente un capitolato tipo per la concessione di sussidi a tramvie ed automobili in servizio pubblico.

S. E., dopo aver salutato la Commissione, fece una minuta disamina del lavoro che essa deve compiere, e concluse esprimendo nella Commissione stessa la sua piena fiducia.

Ritiratosi il ministro dopo un vivo ringraziamento espressogli dall'on. Tedesco, la Commissione procedette alla nomina di tre sotto Commissioni, le quali si riunirono nelle ore pomeridiane per un primo scambio d'idee sul modo di svolgere i lavori.

Camera di commercio di Roma. — Il Consiglio camerale è convocato in seduta pubblica per domani, 1° agosto, alle 10.30.

Contro l'accattonaggio ecc. — In seguito al memoriale presentatogli dalla Associazione pel movimento dei forestieri, il prefetto della provincia di Roma ha nominato una Commissione per studiare i più efficaci rimedi a quanto, contro l'accattonaggio, la invasione dei venditori ambulanti ecc, si deplorava nell'anzidetto memoriale.

La Commissione è composta della presidenza dell'Associazione nazionale per il movimento dei forestieri, del sindaco, della presidenza della Congregazione di carità, del comm. avv. Antonio Vanni, presidente dell'istituto delle case popolari e membro della Giunta provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del consigliere di prefettura delegato alla beneficenza, della presidenza della Società contro l'accattonaggio, del comandante la divisione interna dei RR. carabinieri e del questore di Roma.

Ieri, sotto la presidenza del prefetto, la Commissione ha incominciato il suo compito, stabilendo l'ordine dei lavori in base all'esame del memoriale.

Elezione politica — Collegio di Portomaggiore. — Votazione di ballottaggio: Risultato complessivo: inscritti 4988; votanti 4237. Chiozzi ebbe voti 1913, e Ferri ne ebbe 1939. Schede bianche 57, contestate 178, nulle 116, disperse 4.

Non essendosi potuto addivenire alla proclamazione del risultato della votazione è stato deliberato di rinviare alla presidenza della Camera dei deputati gli atti dell'elezione stessa.

Ribassi ferroviari per l'Esposizione di Milano. — Il Ministero dei lavori pubblici e la direzione generale delle ferrovie di Stato si sono occupati della questione sollevata dalla Società dei negozianti per i ribassi ferroviari in occasione dell'Esposizione di Milano, ed hanno ieri comunicato al presidente della Società dei negozianti di Roma, che, pur non potendo generalizzare il ribasso del 75 0[0, al che si oppongono gravi difficoltà tecniche e l'impossibilità materiale di soddisfare con un regolare servizio al movimento straordinario di viaggiatori che ne deriverebbe, è stato però stabilito di effettuare durante il mese di agosto dai maggiori centri d'Italia dei treni speciali con la riduzione del 75 0[0 accordata a tutti indistintamente.

Tali treni partiranno da Roma, Torino, Genova, Venezia e Firenze e si effettueranno per tre volte nel mese suddetto.

La presidenza della Società dei negozianti ha preso atto con soddisfazione della buona accoglienza fatta alle sue richieste, ma ha insistito ancora presso la direzione generale delle ferrovie affinchè i treni speciali non siano limitati a soli tre nel mese di agosto, ma vengano invece effettuati anche nei mesi di settembre e nell'ottobre.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle). — *Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale.* — Maggio 1906. — Roma, stab. tip. G. Scotti.

Marina militare. — La squadra attiva del Mediterraneo, al comando del vice ammiraglio Di Brocchetti, è giunta ieri tina a Viareggio, e vi si fermerà alcuni giorni.

*** La R. nave *Marco Polo* è partita da Tsingtau per Porto-Hamilton il 30 corrente.

Marina mercantile. — Da Tarifa ha proseguito per Genova il *Sannio*, della N. G. I. Da Port-Said ha proseguito per Messina il *R. Rubattino*, della stessa Società. Il *Capri*, pure della N. G. I, ha proseguito da Singapore per Hong-Kong. Da Rangoon è partito per Colombo il *Barbarigo*, della Società veneziana. L'*Orseolo*, della stessa Società, è partito da Suez per Massaua, diretto a Calcutta.

ESTERO.

I laterizi nel Canadà. — Nel rapporto del R. delegato commerciale a Montreal nel Canadà si segnala il grande sviluppo edilizio che si va svolgendo nel Dominio del Canadà. Nella sola città di Montreal da 331 licenze di fabbricare accordate nel 1900 per un costo di dollari 1,051,000, si è giunti nel 1905 a 1694 licenze per costruzioni di un costo complessivo di dollari 15,130,000.

Analoga progressione di cifre si osserva per Toronto e per Winnipeg.

I prezzi per i mattoni ordinari si aggirano nel Canadà da 7 ad 8 dollari al migliaio: sono però molto ben pagati i mattoni forti, che in Francia si chiamano *pressés*, quando siano compatti, di suono chiaro e con frattura o grana finissima. Questi ultimi possono venire pagati da 10 ai 30 dollari al migliaio, a seconda delle dimensioni le quali sono in generale di pollici:

7 2[2 × 3 1[2 × 2 e pollici 8 × 4 × 21[2 ed anche di pollici 8 1[2 × 4 1[2 × 3 (un pollice, come è noto, equivale a m. 0,025).

Quantunque la produzione indigena dei laterizi siasi quasi quadruplicata dal 1891 al 1903, pure non è ancora sufficiente, e ciò dà luogo ad una importazione di essi nel Dominio del Canadà forte e rimunerativa.

La telegrafia senza fili nei possedimenti germanici dell'ovest africano. — L'*Elektrotekniker* di Berlino dà diffuse notizie intorno a tre stazioni mobili di telegrafia senza fili, sistema Telefunken, installate nei possedimenti germanici dell'ovest africano.

La lunghezza di onde adottata per queste stazioni, rispettivamente, di 350 e 1050 metri. Come antenne, vengono utilizzati dei palloni e dei cervi volanti che devono essere elevati ad un'altezza di 200 a 300 metri.

L'equipaggiamento completo di ogni stazione consiste in tre vetture a due ruote, del peso, ciascuna, di 600 kg. La prima vettura porta un motore a spirito che è accoppiato con un generatore di corrente alternata della potenza di un kw. provvisto di una eccitatrice. Il serbatoio dello spirito contiene 30 litri di liquido, quantità bastante per 30 ore di funzionamento. L'accensione avviene a mezzo di una batteria che è caricata dalla eccitatrice. Il pallone è attaccato ad un cervo svolgentesi da un cilindro a tamburo.

La seconda vettura porta il trasmettitore ed il recettore. Sul davanti sono applicati, in modo da essere facilmente accessibili, gli apparati ad alta tensione: la bobina d'induzione, la batteria delle bottiglie di Leyda, a distanza esplosiva variabile, ed il trasformatore; nella parte posteriore si trovano l'apparato Morse e due recettori, più un registratore ed un recettore trasformatore; finalmente, sui due lati, è collocato il *detector* elettrolitico d'onde o il ricettore telefonico, una suoneria ed una batteria di accumu-

latori per l'alimentazione delle lampade. La terza vettura contiene gli utensili, le batterie, la provvista di spirito e due recipienti, ciascuno dei quali è destinato a contenere 5 metri cubi di gas, sotto una pressione di 120 atmosfere.

Ad ognuna delle tre stazioni sono adibiti 4 ufficiali e 27 soldati. Ogni vettura può essere facilmente trainata da un solo quadrupede. Fino ad una distanza di 100 km. il *recorder* telegrafico basta per assicurare la comunicazione. In pratica si ottennero delle comunicazioni permanenti fino alla distanza di 450 km., con quattro posti intermedıari; e si ottenne una comunicazione diretta fra due punti distanti l'uno dall'altro 180 km., non ostante che i palloni, in causa delle condizioni svantaggiose del terreno, non abbiano sempre potuto alzarsi all'altezza voluta.

ESTERO.

La campagna serica in Tripolitania. — Il seme bachi, coltivato nella Tripolitania, l'importazione del quale si valuta a 20,000 scatole per un valore di circa franchi 50 000, proviene dalla Francia (marca Berthet Reigner).

La raccolta dell'anno in corso si calcola a circa 700,000 chilogrammi di bozzoli. I prezzi sono di 340, 350 franchi, secondo la qualità, ogni cento chili netti, merce presa sul posto. I bozzoli secchi valgono circa il triplo.

Beneficenza italiana a Londra. — Presso l'Ambasciata d'Italia è stata tenuta una riunione per la distribuzione delle somme raccolte al concerto di beneficenza dato il 13 luglio alla Bechestein Hall a favore delle istituzioni italiane di beneficenza. I proventi del concerto sommarono a 488 sterline, ma tale somma venne arrotondata seduta stante a 600 sterline (15,000 lire) per il concorso di alcuni benefattori presenti. Così ingrossata, la somma venne così ripartita: sterline 250 per lo spedale italiano, sterline 230 per la Società di beneficenza, sterline 100 per la scuola serale italiana e sterline 20 per il Comizio dei veterani italiani in Londra.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BELGRADO, 30. — *Scupstina.* — I deputati sono riuniti in seduta segreta.

Pasic spiega l'andamento e lo stato dei negoziati pel trattato di commercio con l'Austria-Ungheria e comunica i dettagli circa i nuovi dazi.

Durante la discussione i deputati dei vari partiti approvano l'attitudine del Governo, ma non viene presa alcuna decisione.

La seduta è rinviata a domani.

LONDRA, 30. — *Camera dei lordi.* — Brassey solleva la questione del programma delle costruzioni navali di quest'anno.

Cawdor chiede dal Governo che dichiari categoricamente se lo ammiragliato fu esso stesso l'ispiratore delle riduzioni proposte. Il Governo abbandonò il principio della superiorità della marina inglese rispetto alle due più potenti marine del mondo riunite. Chiede quale sia il principio al quale s'informa il Governo.

Il primo lord dell'ammiragliato, barone Tweedmouth, risponde che il Governo mantiene le riduzioni non pericolose e dice che, di fronte alle modificazioni dei programmi navali delle nazioni estere, la marina inglese deve sempre essere vigilante e trovarsi pronta ed adeguata ad assicurare la sua supremazia marittima.

Camperdown dichiara che le riduzioni della marina inglese non eserciteranno alcuna influenza sulle nazioni estere.

Il primo lord dell'ammiragliato, lord Tweedmouth, dice che dato lo stato attuale dell'Europa e di fronte al programma navale delle altre potenze, la riduzione proposta per le costruzioni navali in Inghilterra non è pericolosa. Egli assume tutta la responsabilità della sua dichiarazione.

L'oratore dice che non commetterà l'imprudenza di fare pubblicamente confronti dettagliati tra le marine estere. Non permetterà neppure con le sue parole a queste di sollevare gran rumore sulla superiorità della flotta inglese.

Le autorità competenti hanno passato in rivista tra i mesi di marzo e luglio interamente la situazione e sono stati unanimi nel raccomandare la riduzione. Nessuno ha influenzato l'ammiragliato, nè il suo personale tecnico. Le autorità hanno riconosciuto che importava fare economie ove non compromettessero la supremazia navale inglese, economie che si ritenevano compatibili con la situazione generale. Ora queste autorità hanno constatato che in luglio nè la Francia nè gli Stati Uniti avevano ancora nuove corazzate in cantiere; la Germania ritardava essa pure l'applicazione dei suoi programmi navali. Nessuna altra grande nazione ha compito il suo programma navale. La Russia propone la riduzione di circa 63 milioni. Perciò l'Inghilterra rinuncia alla costruzione di una grande corazzata, di tre controtorpediniere d'alto mare e di quattro sottomarini. In quanto ai sottomarini l'Inghilterra si riserva e attende poichè se ne prepara un altro tipo.

Oltre le considerazioni di ordine internazionale ve ne sono anche altre di ordine diverso. I risultati delle grandi manovre inglesi hanno provato la superiorità delle forze navali inglesi.

L'oratore conclude dicendo che l'Inghilterra potrà presentarsi a fronte alta alla Conferenza dell'Aja.

Lord Goschen dice che l'Inghilterra potrà trovarsi di fronte ad una coalizione di parecchie potenze. È necessario che essa si trovi in grado di difendersi. L'Austria e la Germania spingono i loro armamenti per pura necessità. L'Imperatore Guglielmo può credersi investito della missione di aumentare la potenza tedesca. Lord Goschen conclude dicendo che il primo ministro non dovrebbe incoraggiare l'idea utopistica che la conferenza dell'Aia porrà un freno agli armamenti. L'incidente è chiuso.

TOKIO, 3. — Il generale Oku è stato nominato governatore generale di Formosa in sostituzione del generale Kodama.

SANTANDER, 30. — Il Re e la Regina sono partiti alle 3 30 per Torres.

VIENNA, 30 — Il *Correspondenz Bureau* ha da Sofia:

Notizie da Burgas e da Stanimaka recano che cola sono avvenuti grandi dimostrazioni anti-elleniche.

A Burgas la chiesa greca è stata presa d'assalto; la scuola e la biblioteca sono state distrutte.

Si assicura che a Stanimaka sono avvenuti eccessi sanguinosi. Vi sarebbero parecchi morti.

PIETROBURGO, 30. — Ecco il testo dell'appello diretto all'esercito ed alla marina dai deputati dei gruppi del lavoro, socialista e democratico, che è stato segretamente stampato:

Soldati e marinai!

Il Governo con decreto Imperiale ha sciolto la Duma; le truppe sono concentrate per reprimere il popolo. I rappresentanti del popolo sono stati scelti fra i vostri padri ed i vostri fratelli per far conoscere allo Czar i bisogni del popolo ed ottenere terre e libertà.

Ma lo Czar ha rifiutato di ascoltare gli eletti del popolo. Ha ascoltato i suoi antichi consiglieri, i granduchi, i ministri, i generali, i ricchi proprietari fondiari, che non vogliono abbandonare i loro palazzi ed i loro beni.

La Russia è ora divisa in due campi: da una parte la grande maggioranza del paese con gli operai poveri ed oppressi, con i soldati illuminati, con i migliori ufficiali, con tutti i martiri che gemono nelle prigioni, dei quali molti sono marinai o soldati, dall'altra parte la banda degli oppressori come Trepoff, Pobiedontzeff, ed i generali degli eserciti della Manciuria che sono fuggiti dinanzi ai giapponesi, ma che hanno fatto sparare contro il popolo di Odessa e contro quello di Mosca. Come Emski e Nechamik, spie della polizia, che contano sulle vostre forze per domare tutta la nazione russa. Sparerete voi sul popolo? Verserete voi il vostro stesso sangue?

Donde venite voi? Voi siete figli di contadini, figli del popolo russo. Nei villaggi dove voi siete nati, i vostri fratelli si agitano simultaneamente, reclamando terre e libertà; il Governo manda truppe per massacrarli. Difenderete voi il Governo? Voi stessi da altra parte siete felici? Non siete voi degli schiavi? Voi siete in una situazione peggiore di tutti gli altri. Voi, ordinanze degli ufficiali, siete martirizzati nei battaglioni di disciplina e mandati ai lavori forzati o fucilati.

Noi rappresentanti del popolo desideriamo migliorare le vostre sorti, promulgare una legge che riduca il servizio militare a due anni, abolire le ordinanze degli ufficiali, stabilire un soldo mensile, impedire ai superiori d'insultare i loro inferiori, infine migliorare la situazione di tutti gli operai. Per impedire che ciò avvenisse il Governo ha sciolto la Duma.

Soldati e marinai! Noi, eletti legalmente a rappresentare i contadini e gli operai, dichiariamo che senza la Duma gli atti del Governo sono illegali e vi diciamo: Cessate di obbedire al Governo illegale. Combattete di conserva con noi e con tutto il popolo povero. Voi avete giurato di difendere la patria, la Russia, le sue città e i suoi villaggi ed il popolo russo. Difendete questa patria, alleatevi a noi per ottenere le terre e la libertà. Chiunque fucili il popolo è un delinquente e deve essere trattato da nemico del popolo. Li informiamo a nome dei padri e dei fratelli che essi non rivedranno mai il loro focolare e che sul loro nome peserà la maledizione eterna del popolo.

Il Governo è entrato in negoziati con gli Imperatori dell'Austria e della Germania. Truppe tedesche sono pronte ad invadere il nostro paese ed a difendere il Governo nemico del popolo. Vi dichiariamo che il Governo tradisce il paese e che è fuori della legge.

Soldati e marinai! È vostro sacrosanto dovere di liberare il popolo russo dal Governo traditore e di difendere la Duma.

Chiunque entrerà in questa guerra santa si coprirà di gloria eterna, ed il popolo russo benedirà il suo nome. In questa lotta i vostri rappresentanti eletti saranno con voi. Siate coraggiosi per la patria, per il popolo e per la libertà contro il Governo criminale!

LONDRA, 30. — *Camera dei comuni.* — Il ministro della guerra, Haldane, rispondendo ad un'interrogazione circa l'esito ottenuto da una raccomandazione di lord Cromer per rinforzare la guarnigione in Egitto, dichiara che si è dato seguito a tale raccomandazione al momento stesso in cui veniva presentata.

I rinforzi inviati in Egitto si compongono di un reggimento di cavalleria, di una batteria di artiglieria montata e di quattro compagnie di fanteria trasferitevi da Creta.

ODESSA, 30. — Oggi, nella Cattedrale, è stata celebrata una funzione religiosa di rendimento di grazie per lo scioglimento della Duma. Vi sono intervenute tutte le autorità.

L'arcivescovo ha pronunciato un discorso, dicendo che i membri dell'Opposizione erano anarchici e nemici pubblici.

Terminato il discorso un soldato che si trovava fra i presenti si alzò e cominciò a parlare. Disse che i veri nemici pubblici sono le persone come l'arcivescovo. Seguì una scena di disordine.

Il soldato fu subito arrestato e condotto in carcere.

La polizia ha pure arrestato un anarchico che ha oggi gettato una bomba in un negozio, ferendo un impiegato.

La polizia ha arrestato inoltre cinquanta impiegati delle dogane postisi in isciopero.

BUDAPEST, 30. — Nell'odierna seduta della Camera dei deputati Achim, del partito agrario, ha presentato un'interpellanza di urgenza circa le notizie dei giornali che il ministro degli *Honveds*, Jekelfalussy, avrebbe ordinato per telefono alla gendarmeria di arrestare il suo ex-impiegato, Kovacs, il quale gli doveva una somma e lo avrebbe fatto rilasciare dopo il pagamento. Achim chiese che venisse aperta un'inchiesta in proposito contro il ministro e la gendarmeria per abuso di potere, per impedire che l'anarchia si stabilisca nel paese.

Il presidente del Consiglio, Wekerle, ha fatto rilevare la inverosimiglianza dell'accusa contro Jekelfalussy ed ha pregato di rinviare ogni giudizio fino al ritorno del ministro dal congedo.

BUDAPEST, 30. — La Camera dei deputati si è aggiornata fino al 10 ottobre.

MODANE, 30. — La circolazione normale è ristabilita completamente sulla strada nazionale del Cenisio. La Compagnia Paris-Lyon-Méditerranée ha riattivato il servizio col trasbordo dei viaggiatori e dei bagagli.

Ogni pericolo di nuove frane è scomparso.

PIETROBURGO, 30. — Gli ex-deputati della Duma del gruppo del lavoro e gli ex-deputati socialisti o democratici hanno lanciato un proclama all'esercito e alla marina, esortandoli ad unirsi al popolo nella lotta contro il Governo.

LONDRA, 31. — *Camera dei comuni.* — (*Continuazione*). — Si approva in terza lettura, con 369 voti contro 177, la legge sull'istruzione pubblica.

PIETROBURGO, 31. — Il procuratore dell'Impero ha intentato un processo contro i membri della Duma che hanno firmato l'appello al popolo a Viborg.

La divisione di fanteria, chiamata recentemente a Pietroburgo, torna a Krasnoje-Selo.

VARSAVIA, 31. — Negli ultimi tre giorni trenta spacci di alcool sono stati saccheggiati; la maggior parte degli altri spacci di alcool sono stati chiusi per ordine delle autorità.

I rivoluzionari hanno ucciso ieri a mezzogiorno presso Varsavia il principale funzionario del distretto Sochatneff e l'agente che lo scortava, per vendetta, in seguito alla repressione dei moti agrari.

Due agenti di polizia sono stati uccisi ieri nel centro della città.

ELISABETHPOL, 31. — Le comunicazioni telegrafiche fra Agdam e Schuscha sono state ristabilite.

Si ha notizie che durante cinque giorni d'interruzione telegrafica vi fu a Schuscha un continuo fuoco di fucileria con numerose vittime.

Ora la fucileria è cessata e sono incominciate le trattative di pace.

PIETROBURGO, 31. — Le organizzazioni del lavoro ed i socialisti rivoluzionari coi loro rappresentanti alla Duma hanno pubblicato un manifesto ai contadini. Il manifesto dice: Le speranze riposte nella Duma furono deluse dai diabolici propositi del gran numero di granduchi, cortigiani e ricchi proprietari riuniti attorno allo Czar collo unico scopo di conservare il loro potere sul popolo.

Sciogliendo la Duma ed arrestando e imprigionando alcuni degli eletti del popolo, il governo ha dichiarato guerra alla nazione.

Comincia una lotta per la quale correranno fiumi di sangue.

Il Governo essendo responsabile di questo spargimento di sangue il popolo non lo risparmierà. Il Governo tradisce la patria e se chiamasse truppe austriache e tedesche per eseguire i suoi decreti, agirebbe in modo criminale.

Il manifesto invita il popolo a cacciar via dappertutto le autorità locali sostituendole con eletti del popolo e a confiscare tutti i beni dello Stato.

Le truppe debbono obbedire agli ordini degli eletti del popolo.

Gli operai delle città, i contadini e tutti i lavoratori debbono di accordo colle truppe conquistare la libertà e le terre che il Governo rifiuta.

Le terre dovranno essere consegnate alle autorità locali già precedentemente elette e un'assemblea costituente, eletta sulle basi del suffragio universale, stabilirà la nuova legislazione fondiaria.

Il manifesto termina: *Abbasso il Governo dello Czar! Viva il caro popolo della libera Russia!*

VARSAVIA, 31. — Burago, capo del distretto, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco a Szachew, presso Varsavia. L'assassino è riuscito a fuggire.

SWINMUNDE, 31. — L'Imperatore Guglielmo, di ritorno dalla sua crociera nelle acque della Norvegia, è giunto stamane.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 30 luglio 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	754 23
Umidità relativa a mezzodì	43.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	**sereno.**
Termometro centigrado	massimo 31 9. minimo 21.0.
Pioggia in 24 ore	— —

30 luglio 1906

In Europa: pressione massima di 765 sulla Scandinavia, minima ancora sulla Russia meridionale; Kiew 754.

In Italia nelle 24 ore: barometro in leggero aumento fino a 2 mm. sull'Italia centrale; temperatura leggermente aumentata; qualche temporale nel Napoletano.

Barometro: 760 in Lombardia, 755 sul Golfo di Taranto

Probabilità: venti settentrionali debolissimi; cielo generalmente sereno; tempo bello stabile; mare calmo; temperature stazionarie alte.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 luglio 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti	
			Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio ...	1/4 coperto	calmo	27 2	22 2
Genova	sereno	calmo	24 9	21 9
Massa Carrara ...	sereno	calmo	31 0	20 8
Cuneo	1/4 coperto	—	29 0	20 5
Torino	sereno	—	29 6	21 4
Alessandria	sereno	—	30 0	20 2
Novara	sereno	—	34 1	24 6
Domodossola	1/4 coperto	—	29 1	17 0
Pavia	1/4 coperto	—	32 1	19 3
Milano	1/4 coperto	—	33 6	21 9
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	3/4 coperto	—	28 0	19 6
Brescia	coperto	—	32 8	22 2
Cremona	1/2 coperto	—	32 8	21 3
Mantova	3/4 coperto	—	30 8	21 6
Verona	3/4 coperto	—	28 8	20 4
Belluno	3/4 coperto	—	26 4	17 0
Udine	1/4 coperto	—	29 7	19 6
Treviso	3/4 coperto	—	31 0	22 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	30 1	23 1
Padova	3/4 coperto	—	29 0	21 9
Rovigo	3/4 coperto	—	31 7	21 7
Piacenza	sereno	—	29 9	20 8
Parma	1/4 coperto	—	30 7	22 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	30 0	20 4
Modena	1/4 coperto	—	28 7	20 9
Ferrara	3/4 coperto	—	29 3	21 8
Bologna	sereno		28 5	22 5
Ravenna	sereno	—	27 7	18 5
Forlì	sereno	—	28 0	19 0
Pesaro	sereno	calmo	27 9	18 7
Ancona	3/4 coperto	mosso	29 5	20 3
Urbino..	sereno	—	24 3	19 1
Macerata	sereno	—	26 6	20 0
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	18 8
Perugia	sereno	—	26 5	19 5
Camerino	sereno	—	23 5	16 5
Lucca	sereno	—	31 3	19 7
Pisa	sereno	—	29 8	18 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	29 0	22 5
Firenze	sereno		31 1	19 2
Arezzo	sereno	—	29 2	17 8
Siena	sereno	—	28 4	20 1
Grosseto	sereno	—	33 2	19 0
Roma	sereno	—	30 9	21 0
Teramo	sereno	—	27 2	17 0
Chieti	sereno	—	25 9	17 3
Aquila	sereno	—	25 0	15 5
Agnone	1/2 coperto	—	23 8	16 0
Foggia	sereno	—	29 0	20 9
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	26 8	20 7
Lecce	1/4 coperto	—	29 1	19 8
Caserta	sereno	—	30 9	20 5
Napoli	sereno	calmo	27 7	21 4
Benevento	nebbioso	—	29 5	18 2
Avellino	sereno	—	25 7	13 9
Caggiano	sereno	—	25 2	16 4
Potenza	1/4 coperto	—	23 4	15 3
Cosenza	sereno	—	31 0	20 5
Tiriolo	3/4 coperto	—	24 1	14 6
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	28 7	24 5
Trapani	3/4 coperto	calmo	28 4	24 6
Palermo	3/4 coperto	legg mosso	29 0	20 0
Porto Empedocle ..	sereno	calmo	27 3	21 5
Caltanissetta	sereno	—	29 0	23 2
Messina	1/4 coperto	calmo	31 0	22 7
Catania	sereno	legg. mosso	29 3	21 9
Siracusa	1/4 coperto	mosso	28 0	21 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	33 0	17 1
Sassari	sereno	—	27 0	18 8

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*